

Discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate nonché alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico nei confronti del deputato Giudice (Doc. IV, n. 15/A) (ore 9,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate nonché alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico nei confronti del deputato Giudice (Doc. IV, n. 15/A).

Preciso che la Camera è chiamata ad effettuare quattro votazioni:

- a) sulla richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere;
- b) sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate su utenze diverse da quella in uso all'onorevole Giudice e nelle quali tuttavia uno degli interlocutori è stato individuato nel medesimo onorevole Giudice (le cui trascrizioni sono allegate alla richiesta);
- c) sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione (nei confronti dell'onorevole Giudice) dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso a Valerio Infantino (riportati per esteso nel testo della richiesta);
- d) sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione e alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'onorevole Giudice.

La Giunta propone la concessione di tutte le autorizzazioni richieste nei confronti del deputato Gaspare Giudice.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 30 giugno e 7 luglio della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del Doc. IV, n. 15-A, che risultano così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

gruppo misto: 30 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 10 minuti per ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; CCD 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 50 minuti;

forza Italia: 1 ora e 7 minuti (comprensivo di un tempo aggiuntivo di 30 minuti, trattandosi del gruppo di appartenenza del deputato Giudice);

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 27 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 22 minuti;

UDR: 21 minuti;

rinnovamento italiano: 20 minuti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Signor Presidente, prima di iniziare la mia relazione, vorrei sapere complessivamente quanto tempo mi sia stato riservato, perché ieri fui informato che potevo disporre di 25 minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, dal contingentamento risultano 15 minuti.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Non so cosa riuscirò a dire, proverò comunque a rendere compatibile con la brevità del tempo ...

PRESIDENTE. Lei intervenga, faccia la sua relazione!

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Con la brevità del tempo che mi è stato concesso proverò a fare una sintesi per davvero non facile di una vicenda estremamente complessa, ricca di episodi, di questioni, di temi, di problemi, di fatti e direi anche di misfatti. Cercherò di procedere con riferimento a punti particolari di questa vicenda.

Non posso tuttavia non iniziare con il dichiarare anche in questa sede, come ho già fatto in Giunta, il mio imbarazzo nell'occuparmi di questa vicenda; un imbarazzo, un disagio che non deriva tanto dalla natura della questione (è un sentimento che riguarda un po' tutti), né dalla fatica non lieve che ha comportato l'esame di un documento di dimensioni direi enciclopediche su spaccati siciliani molto inquietanti, corredato ed arricchito peraltro da otto faldoni di documenti e carte. Il disagio deriva piuttosto da quello che già in Giunta definii, e che qui ribadisco, essere per me una sorta di invincibile ambiguità, direi una mancanza di chiarezza del quadro culturale di riferimento cui rapportare le nostre valutazioni e le nostre scelte. Si tratta di una materia estremamente complessa, come tutti si renderanno conto, nella quale vi è il rischio che provvedimenti del Parlamento si sovrappongano a provvedimenti del giudice, ma per la verità vi è anche il rischio opposto. Tutto questo in assenza di punti di orientamento certo, perché - questa è almeno la mia sensazione - per quanti sforzi in altre occasioni e ritengo anche in questa si siano fatti nella ricerca di punti di orientamento, siamo sempre pervenuti, a mio avviso, a soluzioni che nel complesso non sono del tutto appaganti. Tuttavia credo che bisogna porsi il problema.

In Giunta - qui non le ripeto - affidai alla benevolenza dei colleghi osservazioni poco riflessive sulla materia; colgo l'occasione per suggerire che questo riesame dell'articolo 68 per rideterminarne i criteri di attuazione possa comportare anche una attenzione più vasta all'intero impianto dell'articolo 68, visto con riferimento ad una rimediazione forte del problema dei rapporti tra i poteri dello Stato.

Tuttavia, in attesa di regole di orientamento certo, bisogna porsi il problema. Sul punto in oggetto, in Giunta ed in aula, si sono confrontate, in altre occasioni, posizioni assai diverse, rispetto alle quali ho sempre ritenuto e ritengo che il cosiddetto *fumus persecutionis*, da taluni indicato come unico paradigma di valutazione, non possa essere risolutivo del problema. Se infatti così fosse, questa sola verifica negativa, peraltro agevole, risolverebbe il problema; anzi in questa fattispecie il problema neppure sorgerebbe, visto che la serena sobrietà dell'impegno del GIP esclude qualsiasi ipotesi di intenzionale persecuzione.

Sorvolo su altri apprezzamenti e tuttavia non posso fare a meno di dire che il documento giudiziario al nostro esame, ampio, articolato, si segnala per un sereno approfondimento dei fatti, soprattutto per l'assenza di qualsiasi condizionamento ideologico esterno, direi per una forte critica e controllo del materiale investigativo e probatorio raccolto, nonché per un corretto approccio alle varie tematiche che in questa vicenda si pongono.

Dico questo soprattutto in relazione al problema delle intercettazioni telefoniche, alle quali farò riferimento alla fine, perché è un tema suggestivo sul quale tuttavia il GIP ha saputo conservare

neutralità per quanto riguarda il problema cardine della esecuzione dell'arresto rispetto a quello della utilizzazione delle conversazioni che nella prospettazione dell'accusa potevano pur avere indicazioni utili ai fini che il documento giudiziario si è proposto.

Come dicevo, dobbiamo darci una regola. Mi sono sempre chiesto quale possa essere tale regola. Essa non può consistere in quella, di scarsa praticabilità e di assai dubbia compatibilità democratica, di respingere sempre e comunque, per una sorta di difesa castale, ogni richiesta di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento. Questa sarebbe una regola contraria allo spirito della nostra Costituzione, che si fonda sull'indefettibile principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, anche se essi sono deputati o senatori.

Certo, in un ordinamento come il nostro, strutturato sulla divisione dei poteri, l'elevatezza dello *status* del parlamentare impone che egli sia posto al riparo da eccessi o abusi del potere giudiziario, anche per le conseguenze che tali eccessi od abusi finirebbero per provocare sull'ordinato esercizio della funzione primaria dello Stato, cioè sull'esercizio della sovranità popolare nel momento della formazione della legge. Quindi, la soluzione del problema va ricercata, a mio avviso, nell'ambito della generale funzione di garanzia a presidio della quale vi è l'autorizzazione del Parlamento; un'autorizzazione che, proprio per il principio della divisione dei poteri, non partecipa e non può partecipare dei caratteri della giurisdizione e quindi non può assumere, in una prospettiva di giustizia politica, la sostanza di un ulteriore specialissimo grado di giudizio.

Il problema, pertanto, è quello di stabilire i limiti, la natura e la portata di queste garanzie, le quali pur evocano in certa misura l'istituto del controllo; ovviamente un controllo che non è quello giurisdizionale in senso stretto, teso a rilevare vizi tipici sostanziali o processuali degli atti, sanzionabile sul piano delle previsioni contenute nell'ordinamento giuridico, ma si deve trattare di un controllo teso ad accertare se, nell'esercizio dei poteri di coercizione, il giudice abbia in certa misura ecceduto, abbia forzato sotto il profilo della ricostruzione del fatto o della interpretazione della norma il materiale alla sua valutazione. In altri termini, si deve trattare di un controllo che tenda ad accertare eventuali anomalie sostanziali o procedurali in qualche modo indicative di una sorta di accanimento, di una persecuzione non intenzionale e tuttavia non meno rilevante sotto il profilo dell'indagine che al giudice si pone.

Ciò detto, prima di procedere - ed è questo il secondo punto che sottopongo alla vostra attenzione - esaminando i percorsi argomentativi seguiti dal GIP, devo dire che il GIP stesso ci propone l'esplorazione di contesti mafiosi per la verità inquietanti. Non è una mafia sanguinaria, tuttavia è una mafia non meno inquietante, inquinante, ingombrante. È una mafia che propone rapporti scellerati tra potere economico ed imprenditoriale, potere mafioso e potere politico.

Prima di procedere nel controllo di questo materiale, credo non sia inopportuno - queste ricerche ovviamente non sono mie, ma le ricavo dai documenti che ci sono stati offerti - far cenno alle condizioni storico-ambientali del tempo che qui viene in considerazione, che servono in qualche modo a chiarire come e perché - questo è il quesito che si è posto all'autorità giudiziaria - un uomo inserito in gangli vitali dell'economia ed anche della politica abbia potuto cedere alle suggestioni di una associazione di tipo mafioso.

Non è inopportuno, dicevo, far cenno alle condizioni storico-ambientali del tempo che qui viene in considerazione, che sono poi gli anni ottanta e novanta, durante il quale, per avvenuti mutamenti strutturali e strategici dell'organizzazione mafiosa, se ne realizzò un allargamento, per così dire, della base sociale, con conseguente diversificazione delle metodiche di azione e degli obiettivi di espansione rivolti verso aree socio-economiche fino ad allora rimaste sostanzialmente estranee all'attività di stretta pratica mafiosa.

Sul punto risultano alle autorità giudiziarie isolate ed anche extraisolane, anche per definitivi riscontri maturati in altri processi, acquisizioni difficilmente contestabili. Quindi, il quadro di riferimento delle indagini riguardanti il parlamentare Giudice è quello di questo stretto rapporto, di questo connubio ormai storicizzato tra potere politico, potere imprenditoriale e potere mafioso, consolidatosi nel corso di almeno un decennio.

Tale fenomeno si è caratterizzato nel tempo per un significativo dinamismo: si è infatti passati da

una fase in cui a questo sodalizio partecipavano solo il potere imprenditoriale e quello politico, in una logica spartitoria, e nel quale la mafia interveniva dall'esterno per imporre tangenti, pizzi ed altre imposizioni del genere, ad una fase più dinamica in cui la mafia, vuoi per porre meglio a profitto quello che ricavava dalle sue azioni, vuoi per ricercare nuovi canali di riciclaggio, ha preferito partecipare in prima persona a questo patto.

Si è quindi determinato un rapporto trilatero fra potere mafioso, potere politico e potere economico o imprenditoriale. Si sono quindi venute realizzando - anche questo appartiene ormai alla storia cupa della mafia - vere e proprie cointeressenze affaristico-criminali ed ha preso di conseguenza corpo il progressivo inquinamento di settori sani dell'economia isolana da parte di gruppi di sicura e forte caratura mafiosa.

Siffatti mutamenti di obiettivo e di struttura dell'organizzazione delinquenziale sono stati favoriti, come dicevo, dall'allargamento della platea dei soci mafiosi, attraverso adesioni (questo è il punto e la novità di questo periodo) «di servizio» o «a disposizione»: così le qualifica il giudice di Palermo ed anche la giurisprudenza della Suprema corte. Anche esse sono tipiche manifestazioni di associazione piena, di personaggi in certo modo insospettabili, capaci, per la loro collocazione istituzionale od anche semplicemente economica, di piegare alle mire espansionistiche della mafia importanti settori dell'economia o addirittura gangli vitali delle stesse istituzioni.

È noto, infatti, che l'organizzazione mafiosa, anche perché in certa misura infiacchita dalle indagini sempre più efficaci della polizia, minata al suo interno dal fenomeno dei collaboratori di giustizia che ha posto in seria discussione il rigore della ferrea regola dell'omertà, provata anche da meccanismi sanzionatori che hanno consentito l'acquisizione allo Stato di patrimoni mafiosi illecitamente costruiti, ha ritenuto, per un verso, di rivolgersi a personaggi spesso non al centro di indagini e non direttamente coinvolti nell'organizzazione, ma pronti a fornire contributi utili alla causa dell'associazione, e di inventare per altro verso nuovi settori di intervento attraverso il riciclaggio di beni al riparo da possibili azioni giudiziarie di confisca o di sequestro.

In tale quadro di riferimento si colloca, secondo le prospettazioni dell'accusa condivise dal GIP, l'adesione alla mafia dell'onorevole Gaspare Giudice, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha ricostruito storicamente, nel documento al nostro esame, ed anche criminologicamente, un ventennio di vissuta mafiosità (così dice il GIP).

Una mafiosità, come il GIP lascia intendere, mutevole nel suo concreto atteggiarsi ma sempre estrinsecantesi in forme e con modalità peculiarmente legate alla sua professionalità, rivela perciò sempre efficaci e vincenti rispetto agli obiettivi prefigurati; una mafiosità che, proprio perché ha avuto corso e si è sviluppata in un periodo così lungo, ha finito per segnare la vita del deputato inquisito, variamente caratterizzandosi in fasi o cicli in relazione ai quali l'accusa ha ipotizzato a suo carico, alla stregua delle investigazioni svolte e degli elementi acquisiti, un ventaglio di accuse molto gravi.

Cercherò di sintetizzare ulteriormente la mia relazione. Con riferimento alla ricostruzione che opera l'accusa e che il GIP condivide, si possono intravedere nella supposta mafiosità dell'onorevole Giudice tre fasi o cicli storicamente ben individuati. Vi è la fase relativa al tempo in cui egli fu direttore della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, che va dal 3 marzo 1980 al 3 ottobre 1985; vi è poi la fase relativa al tempo in cui rimase sospeso dal servizio in conseguenza del suo arresto per i delitti di associazione mafiosa e truffa in danno dello Stato, dai quali fu poi assolto (3 ottobre 1988 - 14 ottobre 1992). Infine, vi è la terza fase, quella della sua riassunzione in servizio presso la Sicilcassa, quando cessò il periodo di sospensione (14 ottobre 1992 - aprile 1996) e dal tempo della sua elezione ad oggi. Si tratta dunque di tre fasi storicamente ben individuate.

Il primo periodo è quello della cosiddetta «iniziazione», un'iniziazione non «sacramentale» ma costruita ed alimentata - risulta dalle indagini svolte dai magistrati di Palermo - da una solida, vissuta e qualificata amicizia tra lui ed esponenti di spicco della consorteria criminale del mandamento di Caccamo, una delle circoscrizioni territoriali più pericolose della mafia siciliana, quali Lorenzo Di Gesù, Giuseppe Calò, detto Pippo, cassiere della mafia, e Giuseppe Gaeta. Al servizio di questi e di altri esponenti della mafia, secondo le prospettazioni dell'accusa, il

Giudice pose se stesso e le sue funzioni, operando all'interno della banca attività di riciclaggio di danaro. Venivano portate all'allora direttore mazzette da 50 milioni ciascuna, avvolte in giornali, da parte del Di Gesù, del Gaeta o di altri (come risulta dalle indagini svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria) e l'onorevole Giudice, quando non le convertiva in denaro cosiddetto pulito (l'ipotesi non è peregrina perché cambiare moneta che sicuramente proveniva da delitto era comunque una cautela), lo convertiva in titoli, in assegni circolari risultati peraltro tutti intestati a personaggi soggettivamente coinvolti nella mafia. Quando non gli riuscivano queste operazioni, accendeva dei libretti di risparmio anonimi aventi intestazioni floreali.

Chi è la fonte di questi riferimenti? È tale Salvatore Barbagallo, noto pentito dichiarante, i cui riferimenti trovano riscontro anche in altre fonti, anch'esse acquisite ed utilizzate dal pubblico ministero.

Certo, l'innegabile riserva sull'attendibilità di Barbagallo, alimentata soprattutto da giudiziarie smentite, in altri processi, dei suoi contributi conoscitivi non ne provocano l'espulsione dalle fonti utilizzabili. I processi di mafia, per chi ne abbia avuta esperienza, hanno una singolare disomogeneità: fonti ritenute attendibili per riscontri verificati in un processo diventano inattendibili per mancanza di riscontri in altro processo. Anche di questo si fa carico il GIP rilevando che quelli che erano stati dei fallimenti delle dichiarazioni di Barbagallo a carico di Panzeca, altro personaggio centrale della vicenda, per successive acquisizioni, in una prima fase ritenute inattendibili, poi sarebbero risultate confortate da elementi di riscontro.

Barbagallo fornisce indicazioni di prima mano perché egli è l'autista di Di Gesù, il capo mafia del mandamento di Caccamo e quindi portava in banca questo danaro che poi veniva convertito. Altre operazioni le faceva per conto di altri mafiosi di Gaeta: sul punto vi sono riscontri anche da parte di altri dichiaranti quali Angelo Siino (anch'egli è un noto personaggio) e di carattere documentale. Infatti, quegli assegni, intestati a personaggi di sicura appartenenza mafiosa, sono stati ritrovati; come sono stati pure ritrovati i libretti anonimi con intestazione floreali.

Sul punto come si difende l'onorevole Giudice?

Nell'interrogatorio che ha reso spontaneamente al pubblico ministero di Palermo e nell'audizione svolta dinanzi alla Giunta egli ha rivendicato la regolarità della sua azione, con un caparbio richiamo alle normative regolanti i servizi bancari dell'epoca; quasi che la semplice esistenza di queste regole potesse da sola porlo al riparo dai gravi sospetti dai quali è raggiunto.

Per quanto riguarda Barbagallo, egli taccia i suoi riferimenti come vero e proprio «farneticamento»; tuttavia, poi finisce con il riconoscere che Barbagallo era un abituale frequentatore della banca e formava delle distinte di versamento. In altri termini, alla fine concede quel presupposto di fatto cui poi Barbagallo lega i suoi ricordi colpevolizzanti. Dice anche di conoscere tutti questi uomini d'onore del mandamento di Caccamo; però afferma che all'epoca delle sue conoscenze egli ne ignorava la militanza mafiosa. Eppure, segnala il GIP, per fatti avvenuti negli anni ottanta - cioè negli anni in cui egli si trovava a dirigere la Sicilcassa - vi fu poi nel 1991 un famoso processo alle cosiddette mafie delle Madonie; all'esito del quale, questi fatti furono giudizialmente accertati e le persone che vi erano coinvolte vennero definitivamente riconosciute come appartenenti alla mafia. Quanto, poi, alla accensione dei libretti egli, pur confermando le operazioni, nega che si trattasse di libretti anonimi, dicendo che comunque era possibile individuare l'identità di coloro che vi avevano operato. Anche su questo punto, pare che egli sia stato smentito da un'acquisizione dell'indagine perché, a seguito di una verifica tecnica effettuata dalla Banca d'Italia, è risultato che l'anonimia di queste operazioni, è stata superata attraverso riscontri grafici difficilissimi, dai quali è risultato che purtroppo vi erano intestazioni ambigue di questi libretti: coloro che vi avevano operato erano sicuramente appartenuti, appartenenti alla consorteria criminale della mafia.

Si è trattato quindi di una difesa che consente, anzi impone - l'ho già detto in Giunta e lo ripeto - una doverosa ed umana rispettabilità verso l'uomo ed un apprezzamento del suo dignitoso atteggiarsi dinanzi alla Giunta stessa.

Aggiungo che egli non ha accusato i giudici, come di solito accade, e neppure chi lo accusava. In

questo ha conservato un atteggiamento dignitoso che la Giunta ha apprezzato. Ciò non di meno, bisogna segnalare che i suoi riferimenti non hanno scalfito l'impianto accusatorio quale è descritto nella ordinanza del GIP.

Vi sono poi anche altri passi dell'ordinanza nei quali il GIP ricollega delle conseguenze sul piano dimostrativo di grande rilevanza.

Quando fu arrestato Panzeca venne ritrovata una lettera che l'onorevole Giudice aveva scritto proprio a Panzeca per dirimere un conflitto tra di loro sorto in ordine alla gestione delle società nautiche. In questa lettera esplicitamente evoca il pacificante ricordo di questo autorevolissimo personaggio mafioso che era lo zio di Panzeca, cioè Lorenzo Di Gesù.

Il prosieguo delle attività mafiose dell'onorevole Giudice - veniamo quindi alle altre fasi -, secondo la rappresentazione che di esse si coglie nel documento giudiziario ordinatorio del suo arresto al nostro esame, si sviluppa secondo forme e con modalità per così dire non omogenee, comunque non uniformi, nel senso che egli nel tempo pose, poi sovrappose ed anche cumulò condotte o comportamenti di riciclaggio non più strettamente bancario, maliziose strumentalizzazioni di funzioni bancarie nelle quali fu reintegrato dopo la sua sospensione dal servizio, attività di ampio riciclaggio di risorse mafiose in settori imprenditoriali fino ad allora sconosciuti alla mafia, o ad una certa mafia, comportamenti mediatori volti a creare cupe sinergie tra cosche mafiose di diversa estrazione territoriale; insomma un multiforme attivismo sostanzialmente e formalmente teso, secondo quanto si desume dai documenti al nostro esame, a consolidare capitali mafiosi in investimenti di apparente liceità.

Su questo scenario campeggia, accanto all'onorevole Giudice, una figura molto inquietante, quella di Giuseppe Panzeca, rispetto al quale non è certamente compito del Parlamento ricostruirne le vicende giudiziarie, peraltro oggetto di attento esame da parte dei giudici. Egli è, tuttavia, così dicono i giudici, persona di elevata genealogia mafiosa per essere nipote del famoso Lorenzo Di Gesù, capo mafia carismatico del mandamento di Caccamo, e per esserne divenuto, alla morte dello zio - ovviamente una morte non naturale -, l'erede universale. Lo si indica da parte di Siino ed altri come «uomo d'onore», aggregato al gruppo Aglieri-Provenzano, mitico oppositore dei corleonesi. Addirittura l'ingegner Lanzalaco - che ora entra in gioco - ha poi affermato che Panzeca assecondò anche l'affiliazione di Giudice al gruppo Aglieri-Provenzano che, come vi dicevo, si opponeva ai corleonesi.

Il rapporto tra Panzeca e l'onorevole Giudice è quasi ventennale, radicatosi nella devozione che il parlamentare inquisito aveva avuto per Lorenzo Di Gesù. Questo rapporto costituisce quindi lo snodo centrale di questa seconda parte della vicenda, la quale trova poi le sue proiezioni operative in termini di attività mafiose nell'espansione - così si legge nell'ordinanza - fortemente voluta ed efficacemente favorita dal gruppo Panzeca, cui si associò, nel settore della nautica, anche il gruppo Lanzalaco; nella realizzazione, in tale settore, di inquietanti sinergie, anche queste volute, guidate e favorite dall'onorevole Giudice, tra mafia, per così dire, di provincia e mafia di città, nel rinnovato asservimento - sono i tre filoni - dei servizi bancari della Sicilcassa, nel tempo in cui l'onorevole Giudice riprese ad operarvi nel delicato settore delle «posizioni rischio in osservazione» alle attività e alle pretese del gruppo Panzeca.

GIACOMO GARRA. Guarda che Panzeca è fuori!

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, per sua conoscenza le ricordo che ha parlato per trenta minuti.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Cercherò di riassumere. La centralità del ruolo svolto dall'onorevole Giudice nella vicenda riguardante specificamente il settore nautico si fonda sulla sua ultradecennale presenza in quel settore. Infatti, dopo la sua sospensione dalla Sicilcassa, per il processo dal quale fu assolto, cercò e trovò nuovi sbocchi professionali nel settore della nautica, nel quale maturò conoscenze, esperienze e realizzò interessenze di carattere professionale ed anche affaristico. Queste gli hanno consentito - ecco lo schema dell'accusa che ha trovato indicazioni forti

nelle dichiarazioni dell'ingegner Lanzalaco ed in altre, pure acquisite agli atti - di favorire l'ingresso nel mondo della nautica del gruppo Panzeca-Lanzalaco, i quali passano dal mondo degli appalti, che essi controllavano, a quello della nautica.

Perché l'operazione venne attuata ed a cosa era sostanzialmente diretta? Nelle società del gruppo della nautica - mi riferisco a tre aziende che erano di proprietà dei fratelli Bazan, «Il Salpancore», «Gente di mare», e «Marina Uno» - Giudice aveva degli interessi. Queste aziende erano di formale titolarità dei Bazan, che erano in una situazione di grave dissesto finanziario, stavano fallendo e vi era il pericolo che il fallimento potesse travolgere anche queste tre aziende.

La preoccupazione di Giudice - questo secondo le prospettazioni dell'accusa - era quella di evitare che queste tre aziende venissero trascinate nel fallimento, perché in esse - questo è l'aspetto più inquietante - vi erano occulte interessenze del mondo mafioso delle famiglie di Palermo. Nomi famosi come Tinnirello, Verlengo, Greco avevano, secondo l'accusa, interessenze in queste aziende. Onde evitare, allora, che questi capitali mafiosi potessero essere trascinati nel fallimento del gruppo Bazan, segnatamente dell'azienda capofila, egli favorisce l'immissione in questo gruppo di Lanzalaco. Lanzalaco solleva da obbligazione fideiussoria i Bazan e con una operazione molto maliziosa di bancarotta impropria si sottraggono al concordato preventivo le tre aziende. Lo schema, quindi, è quello di una bancarotta impropria che si rileva da due date, sottolinea il documento del GIP: la nuova titolarità del gruppo di queste tre imprese nautiche è del febbraio 1992; il concordato viene chiesto un mese dopo, nel marzo del 1992: giusto il tempo per evitare che venissero conferite al concordato preventivo della ditta Bazan anche le tre aziende in questione. Tutto questo risulta da una serie di indicazioni fornite dai dichiaranti. Lanzalaco parla di rapporti tra Giudice e Carlo Greco, anch'egli nome illustre della mafia isolana. L'ingegner Lanzalaco ci dice addirittura che l'onorevole Giudice conferiva periodicamente al Greco denaro proveniente da queste tre aziende ed aggiunge anche un episodio, qualificato poi come estorsione e tale contestato, relativo ad una operazione che Lanzalaco voleva compiere in queste aziende.

Presidente, mi rendo conto di riuscire poco comprensibile, ma la problematica è così vasta che se dovessi tracciarla rischierei di parlare più di quanto la cortesia del Presidente e la vostra mi consentirebbe...

FILIPPO MANCUSO. È necessario!

MICHELE ABBATE. Sotto questo aspetto, vi è un episodio veramente illuminante: Lanzalaco tentò di liberare queste aziende sia da Giudice sia da Panzeca. Stranamente, con Panzeca ci riuscì; con l'onorevole Giudice no, perché quest'ultimo lo condusse alla presenza di Carlo Greco, noto mafioso, il quale pretese ed impose, per liberare il gruppo anche dalla presenza dell'onorevole Giudice, che poi nascondeva i suoi interessi, il versamento di 500 milioni.

Questi per grandi linee i fatti su cui è costruita l'ipotesi di partecipazione dell'onorevole Giudice alla mafia e quindi l'indicazione dei fatti che sono stati sussunti nei vari capi di accusa.

Si aggiunge - è l'ultimo riferimento che faccio - il periodo in cui l'onorevole Giudice riprese servizio presso la Sicilcassa. Anche questo, secondo l'accusa, è indicativo della sua partecipazione alla consorteria criminale, perché anche in quella veste egli tentò di evitare che la banca attivasse procedure di recupero delle esposizioni che il Panzeca aveva in quella banca.

Vero è che egli agì anche nel tentativo di sollevare la figlia, Domitilla, che appariva come garante di certe obbligazioni delle società, ma la ragione vera, che si desume poi da documenti rinvenuti nell'ufficio di Giudice, era di evitare che si procedesse per il recupero delle sofferenze o delle esposizioni nei confronti di Panzeca ed altri.

Concludendo, in questo quadro di fatto, che trova riscontri che il GIP qualifica probanti, io ritengo difficile escludere che sussista il presupposto della misura cautelare, cioè la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questi elementi, per come sono prospettati, non autorizzano interpretazioni alternative a quella di un'affiliazione dell'onorevole Giudice alla mafia e quindi sono indicativi di un'alta probabilità che i fatti contestati esistano e che l'onorevole Giudice possa esserne l'autore. È

questa la prima verifica, questo il momento di sintesi rispetto al quale va rapportato il controllo della prevalenza tra il valore costituzionale dell'integrità del *plenum* e l'accertamento giudiziario. Mi pare che vi sia una prevalenza del momento giudiziario, in questo momento di sintesi. L'altro elemento è quello dell'esistenza delle esigenze cautelari. Qui devo dire che il reato che viene in contestazione ai sensi dell'articolo 275, comma 3, del codice penale è l'unico reato, insieme a quelli compiuti per finalità mafiosa, che rovescia il problema che riguarda l'adeguatezza della misura cautelare, perché il codice vuole che la misura sia quella della custodia cautelare in carcere, sollevando anche il giudice dalla dimostrazione, dall'accertamento e dall'indicazione delle esigenze cautelari, che pure presume. Tuttavia, il GIP si fa carico di indicarle e le indica in questa imminente presenza dell'onorevole Giudice nell'organizzazione mafiosa, desunta da rapporti accertati attualmente tra l'onorevole Giudice, Panzeca, Mandalà ed altri; l'altro elemento si lega alla qualità dell'agente, potenzialmente e concretamente capace di intimidire e quindi di inquinare il processo di controllo dibattimentale dei testi assunti. Quindi, anche sotto questo aspetto non si può non dare prevalenza al momento giudiziario, sicché credo riesca difficile - e lo dico con grande turbamento - negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'arresto chiesto dall'autorità giudiziaria.

Intervengo brevemente sul problema delle altre autorizzazioni richieste dalla procura: credo che siano regolate, sia quella per la utilizzazione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche già avvenute, sia quelle relative all'acquisizione dei tabulati, dal principio della non manifesta irrilevanza. Se le intercettazioni e i tabulati in qualche modo non siano manifestamente irrilevanti rispetto al tema da provare, rappresentato dalla supposta partecipazione dell'onorevole Giudice al sodalizio criminale, credo che non si possano negare (e sul punto è stato raggiunto in sede di Giunta un sostanziale accordo, anche se non sono mancati dissensi) anche queste altre autorizzazioni. Chiedo scusa innanzitutto per l'incompletezza e la frettolosità, ma soprattutto per la pazienza che il Presidente ha dovuto mostrare per il tempo che indebitamente ho utilizzato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Abbate.

Naturalmente, come i colleghi intendono, dovranno attenersi ai tempi stabiliti in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo: era comunque giusto che il relatore Abbate avesse un più ampio tempo a disposizione per illustrare i fatti.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

Le ricordo, onorevole Saponara, che ha disposizione dieci minuti di tempo.

FILIPPO MANCUSO. Presidente, largheggiamo, oggi, largheggiamo!

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di forza Italia esprime vivo apprezzamento per il sofferto impegno profuso dall'onorevole Abbate nell'adempimento del suo dovere istituzionale, cioè nella redazione e nell'illustrazione della relazione. Esprime apprezzamento per le parole di rispetto che ha pronunciato nei confronti dell'onorevole Giudice, però non condivide le motivazioni e, soprattutto, le conclusioni cui è pervenuta la Giunta nella sua deliberazione e quindi nella sua proposta.

Chiede quindi di votare contro la proposta di arresto dell'onorevole Giudice, il quale sarà sì giudicato, ma che lo sia a piede libero. Si dice che il Parlamento non può fungere da giudice del riesame, che non può rappresentare il terzo o il quarto grado rispetto alle decisioni del giudice: si deve allora individuare il famoso *fumus persecutionis*, di cui tutti abbiamo paura, perché dire che questo vi è significa offendere velatamente l'imparzialità e la serenità del giudice. Si è cercato allora di individuare un *fumus persecutionis* oggettivo, non intenzionale, che si verifica allorché le esigenze processuali e cautelari, la ricostruzione dei fatti che sono presupposti per l'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare siano valutati in modo eccessivo e forzato; e questo dimostrerò da qui ad un istante.

L'onorevole Abbate ha tentato con vari argomenti, sia nella relazione scritta, sia in quella orale, di fare un quadro impressionante della mafia siciliana, che corrisponderà pure al vero, ma ha tentato di

inserirvi, forzando un po', la figura dell'onorevole Giudice, il quale in questo quadro non si inserisce nella misura in cui ha tentato di spiegare, in buona fede e sia pure con tutto il rispetto di cui gli do atto, l'onorevole Abbate. Dobbiamo allora avere presenti, in questo momento, alcuni principi fondamentali: l'articolo 27 della Costituzione, per il quale non si è colpevoli fino alla sentenza di condanna definitiva; l'articolo 274 del codice di procedura penale, che prevede l'arresto delle persone soltanto in determinati casi tassativamente indicati; il monito del Capo dello Stato, che ha denunciato il tintinnio delle manette; il monito del Presidente della Camera, che ha sostenuto che la carcerazione deve essere l'ultimo passo, e soltanto in casi eccezionali.

Di fronte a questi paletti, dobbiamo ricostruire la situazione di Gaspare Giudice: l'onorevole Abbate ha cercato di individuare e di dimostrare gravi indizi di colpevolezza, ma noi sosteniamo che questi indizi di colpevolezza non vi sono e che, comunque, non sono della gravità prospettata dall'onorevole Abbate. L'onorevole Giudice ha presentato una memoria nella quale ha descritto il contesto in cui avrebbe avuto a che fare con certe persone nella sua qualità di dirigente di banca, si è presentato spontaneamente ai giudici e con un «dignitoso atteggiarsi» - dice l'onorevole Abbate -, ha spiegato alcune cose. Allora, traggio una conclusione da questo suo dignitoso atteggiarsi e dalla documentazione che ha prodotto, sia alla Giunta, sia nella memoria difensiva che è stata distribuita a tutti i deputati. A mio avviso, non si può affermare che il Giudice ha lo spessore di un mafioso...

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi!
Prego, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA. Questo viene escluso da tanti piccoli fatti, di cui è costellata la vicenda: vi sono piccoli debiti, cause civili, opposizioni direi bagatellari, ma voi ritenete, cari colleghi, che un vero mafioso ricorra ai magistrati, ricorra agli avvocati per fare opposizione per debiti di 20 milioni? I veri mafiosi non hanno bisogno di ricorrere ai giudici, sono essi stessi giudici. Si dice che l'accusa ha dei riscontri: ci sono dei pentiti che parlano chiaramente di Giudice. Non voglio affrontare in questo momento il discorso dei pentiti, però abbiamo dei precedenti: il presidente Barreca e il presidente Musotto, che sono stati accusati da pentiti e poi sono stati assolti. Ma voglio parlare soltanto del principale pentito che accusa il Giudice, specialmente in relazione alla vicenda del riciclaggio, che si chiama Barbagallo. Orbene, colleghi, questo Barbagallo è stato già oggetto di una ordinanza emessa dal tribunale della libertà di Palermo in data 12 marzo 1998 nei confronti dell'indagato Giuseppe Panzeca, accusato dal Barbagallo di omicidio ed altro. I giudici della procedura incidentale così motivano l'inattendibilità del collaborante: «La chiamata in correità del Barbagallo, priva di riscontri significativi e la cui attendibilità intrinseca già peraltro è stata messa in dubbio proprio con riferimento a precedenti accuse formulate a carico anche del Panzeca (...). Si tratta dunque di circostanza che mina notevolmente la credibilità del dichiarante». Orbene, cari colleghi, questo Barbagallo è stato dichiarato inattendibile proprio dal tribunale di Palermo il 12 marzo 1998, laddove ha accusato Panzeca. Quindi, a questo punto dobbiamo pure porci il problema della attendibilità di questo pentito e quindi della graniticità della prova di cui parlava l'amico Abbate.

C'è un altro argomento che a mio avviso avrebbe dovuto essere risolutivo anche nella Giunta, dal momento che in quella sede fu prospettata questa tesi e fu portata questa allegazione. Bazan e Lo Bue, due imputati arrestati dallo stesso giudice, sono stati scarcerati, l'uno per mancanza di esigenze cautelari, mentre per l'altro non c'è motivazione, però si può anche pensare che addirittura difettassero i gravi indizi di colpevolezza. Dice il relatore Abbate che costoro si trovavano in una posizione diversa e marginale. Non è vero, non è vero: basta leggere l'ordinanza di custodia cautelare, laddove dice - con riferimento al Bazan Gaspare, imputato di riciclaggio (con riferimento a quella attività di occultamento di illeciti capitali occultati da esponenti mafiosi all'interno delle società facenti parte del gruppo Bazan) - che: «la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza, se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa nostra ed in particolare dalla famiglia di Santa Maria di Gesù, prima, e

da quella di Caccamo, poi (...). Il giudizio prognostico per l'indagato, ai sensi dell'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, non può che essere assolutamente negativo, proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il Bazan ha operato nella commissione degli illeciti contestati». Analoga motivazione, cari colleghi, è stata adottata per Lo Bue Dario, altrettanto pericoloso, altrettanto mafioso, secondo il GIP. E il tribunale del riesame, dopo appena tre giorni dall'arresto, li ha scarcerati entrambi.

Allora, cominciano a sorgere dubbi su questa graniticità, su questa ricostruzione imparziale del GIP. Quindi, trova consistenza quel *fumus persecutionis* oggettivo e mi autorizza a dire che potrebbero mancare i gravi indizi e soprattutto mancano le esigenze cautelari. Non c'è il pericolo di fuga. Non c'è il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che lo stesso relatore ha dato atto nella relazione della complessità degli accertamenti già effettuati e quindi dell'impossibilità di inquinarli.

Il pericolo di fuga non esiste, perché Giudice si è presentato spontaneamente ai magistrati di Palermo e si è presentato rispettosamente alla Giunta. Non credo, poi, che possa parlarsi di pericolosità, considerato che ormai il controllo ambientale e sociale cui è sottoposto l'onorevole Giudice dovrebbe scongiurare qualunque rischio, anche se egli volesse avere rapporti con qualcuno. Sia allora giudicato a piede libero, per evitare che dopo qualche anno o qualche mese di carcerazione preventiva sia assolto - come è già successo a molti - e che nessuno in quel caso paghi (come purtroppo tante volte è accaduto) (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà. Ha a disposizione 12 minuti, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione dell'onorevole Gaspare Giudice è strettamente connessa a quella di altri due indagati: Gaspare Bazan e Dario Lo Bue. Gaspare Bazan è stato colpito da un provvedimento restrittivo del GIP, successivamente annullato dal tribunale del riesame di Palermo. Si legge nell'ordinanza del giudice istruttore: «Le indagini hanno consentito di evidenziare una serie gravissima di reati aventi un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul Bazan Gaspare. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore è di assoluta rilevanza se si pensa che ha asservito tutte le sue attività imprenditoriali al riciclaggio operato da Cosa nostra». Questo con riferimento agli indizi di colpevolezza. Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare in carcere, si legge nell'ordinanza: «Il giudizio prognostico per l'indagato non può che essere assolutamente negativo proprio tenendo conto della pervicacia e della ostinazione con cui il Bazan ha operato nella commissione degli illeciti contestati. Inoltre egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel valersi di una serie di operazioni commerciali tutte volte a occultare l'esistenza di capitali di Cosa nostra». Ad avviso del giudice per le indagini preliminari, inoltre, esistevano evidenti possibilità che l'indagato Bazan potesse inquinare le prove. Dunque per quanto riguarda il Bazan ci trovavamo di fronte ad un pericoloso delinquente, che poteva reiterare i reati ed inquinare le prove. Bazan concorreva con l'onorevole Giudice nei reati di bancarotta propria, di bancarotta impropria, di false comunicazioni sociali, di riciclaggio di denaro della mafia. Per il primo reato è stato chiesto l'arresto dell'onorevole Giudice, mentre il tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza che lo disponeva nei confronti del Bazan. Per gli altri tre reati il Bazan è fuori, ma si vuole arrestare l'onorevole Giudice.

L'indagato Lo Bue concorre con il Bazan e l'onorevole Giudice nel riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa e per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche per Lo Bue, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, gli indizi di colpevolezza sarebbero evidenti. Si dice infatti: «Le indagini hanno consentito di evidenziare che il Lo Bue, sebbene non

formalmente inserito in Cosa nostra, ha finito per assumere un ruolo rilevante nella gestione dei beni del D'Agati e della famiglia di Santa Maria del Gesù, assicurandone ancora attualmente la continuità nello svolgimento delle attività imprenditoriali. In questo senso il contributo del Lo Bue è consistito in quello, tipico, del concorrente esterno proveniente da un soggetto non inserito nel sodalizio mafioso ma che, per le sue conoscenze ed esperienze peculiari, è in grado di fornire un apporto causale del quale l'organizzazione non dispone. Gli elementi di prova esposti hanno inoltre consentito di evidenziare il contributo prestato dal Lo Bue alle attività di riciclaggio delle risorse finanziarie illecite della famiglia di Santa Maria del Gesù. Il quadro esposto pertanto, evidenziando un vasto spettro di azioni illegali, consente di formulare una prognosi assolutamente negativa sul conto di Lo Bue. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo ed il suo spessore sono di assoluta rilevanza se si pensa che ha operato costantemente in funzione del riciclaggio operato da Cosa nostra».

Il tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti del Bazan per mancanza di esigenze cautelari.

Per quanto riguarda il coindagato Lo Bue, l'ordinanza che ne aveva disposto la custodia cautelare è stata invece annullata per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza.

Anche per Lo Bue, comunque, si parla di possibile pericolo di inquinamento probatorio, di possibile reiterazione dei reati.

Ci troviamo quindi di fronte, secondo l'impostazione del giudice per le indagini preliminari, per quanto riguarda Lo Bue, ad un pericolosissimo delinquente che poteva reiterare i reati ed inquinare le prove.

Il Lo Bue era indagato del reato di riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa assieme a Bazan (Lo Bue e Bazan sono fuori) ed assieme a Giudice (Giudice lo si vuole arrestare).

Il Lo Bue era indagato da solo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell'articolo 416-*bis*: è stato arrestato dal GIP, ma gli è stata revocata l'ordinanza di custodia cautelare dal tribunale del riesame di Palermo. In sostanza, si dice che mancano nei suoi confronti indizi di colpevolezza, quegli stessi indizi di colpevolezza che il giudice per le indagini preliminari di Palermo riteneva evidenti.

I coindagati dell'onorevole Giudice sono dunque fuori, l'onorevole Giudice lo si vuole arrestare.

Veniamo all'onorevole Giudice. È indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e, in concorso con Bazan e con Lo Bue, per gli altri reati di cui ho parlato prima.

La posizione dell'onorevole Giudice viene tratteggiata dal GIP in numerose pagine dell'ordinanza che ne aveva disposto la custodia cautelare. Tutto l'impianto accusatorio, onorevoli colleghi, per quanto riguarda gli indizi di colpevolezza che colpirebbero l'onorevole Giudice, si basa sulle dichiarazioni di un collaboratore di nome Barbagallo. Costui è, onorevoli colleghi, il pilastro dell'impianto accusatorio nei confronti dell'onorevole Giudice.

Il tribunale del riesame di Palermo, che ha annullato l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare nei confronti di Lo Bue, ritiene che non sussistano per lo stesso Lo Bue indizi di colpevolezza, ma il Barbagallo non rappresenta il pilastro dell'accusa nei confronti del Lo Bue. L'elemento essenziale per l'accusa, come dicevo, è il Barbagallo, che viene citato numerose volte nell'ordinanza come colui che ha portato elementi essenziali e determinanti per l'individuazione della responsabilità penale dell'onorevole Giudice.

In più passi dell'ordinanza si parla del Barbagallo come di un collaboratore assolutamente attendibile. Quindi, quando il giudice per le indagini preliminari fa riferimento a gravi indizi di colpevolezza, si basa sull'apporto fornito dal collaboratore Barbagallo.

Ebbene, il Barbagallo è sì un collaboratore, ma di scarsissima affidabilità. Tale è stato ritenuto in varie inchieste dall'autorità giudiziaria ed ultimamente è stato reputato inattendibile in una vicenda che riguardava un giovane accusato di omicidio. In quella occasione il Barbagallo dichiarò di aver assistito all'omicidio, ma i magistrati hanno prosciolto il giovane, ritenendo false le dichiarazioni del Barbagallo che, dunque, non è un collaboratore trasparente, né attendibile!

I gravi indizi di colpevolezza si basano, pertanto, sull'apporto istruttorio fornito da un collaboratore

che viene ritenuto inattendibile non dalla difesa dell'onorevole Giudice, ma dalla stessa autorità giudiziaria.

Ma andiamo a vedere i motivi che hanno indotto il giudice per le indagini preliminari ad adottare la misura cautelare al nostro esame per l'autorizzazione. Si dice: «Peraltro l'appartenenza dell'onorevole Giudice ai massimi vertici istituzionali dello Stato accentua tale pericolo». In altri termini, il fatto che sia parlamentare accentua il pericolo che sussistano esigenze di carattere cautelare. «Infatti è innegabile, in ciò condividendosi quanto argomentatosi sul punto dal PM, che l'indagato costituisce per gli uomini d'onore, con i quali ha via via instaurato rapporti, una importante garanzia per poter continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sinora, non esitando anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative di parlamentare per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali».

Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione dei reati, si dice: «È un parlamentare; per le sue prerogative di parlamentare può, a differenza degli altri, più facilmente reiterare i reati». Inoltre si dice: «Ancora più evidente appare il pericolo di inquinamento delle acquisende fonti di prova proprio in virtù della posizione di potere acquisita dall'indagato nelle istituzioni». Si dice cioè: onorevole Giudice, tu sei un deputato e i reati puoi reiterare, anzi tu reitererai i reati. Onorevole Giudice, tu sei un deputato e tu puoi inquinare le prove. No, anzi: tu le inquinerai sicuramente, tu reitererai sicuramente i reati. In sostanza, vi è un capovolgimento del principio dell'articolo 68 che garantisce non tanto il parlamentare ma il Parlamento, che garantisce il *plenum*. In questo caso noi abbiamo un capovolgimento di questi principi.

I coindagati «laici» sono fuori. Tu, Giudice, devi finire in galera unicamente perché sei un deputato. Questo non lo dico io, ma lo dice il GIP. Questo, in qualche modo e sia pure con qualche imbarazzo, lo riferisce l'onorevole Abbate. Questa è la realtà. Si vuole arrestare Giudice unicamente perché deputato di questo Parlamento. Diversamente, sarebbe fuori così come sono stati messi fuori non soltanto il Bazan ma soprattutto Lo Bue, che è indagato esattamente come l'onorevole Giudice per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Comprendo l'imbarazzo dell'onorevole Abbate, e gliene do atto perché lo ha manifestato nel corso della discussione che abbiamo avuto in Giunta per le autorizzazioni a procedere. Ci troviamo di fronte ad una richiesta eccezionalissima di arresto di un deputato, che è avvenuto in casi, ripeto, eccezionalissimi. Si tratta di vulnerare il *plenum* del Parlamento, si tratta di arrestare un parlamentare unicamente, lo ribadisco, perché è un deputato di questa Repubblica! Si tratta di arrestare un parlamentare incensurato per episodi lontani nel tempo, pensare che si possano inquinare prove per fatti lontanissimi e che si possono reiterare i reati (che se commessi lo sono stati in tempi lontanissimi), fa sì che abbiamo ragione di ritenere che ci si trovi di fronte ad una vera e propria situazione tale da giustificare il rigetto della richiesta di arresto nei confronti dell'onorevole Giudice e di rigetto delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta, sia pure in modo sofferto - e gliene do atto - tramite il suo relatore, onorevole Abbate (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deodato, al quale ricordo che ha dieci minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito e con convinzione che non posso condividere la proposta fatta con ammirevole e sofferto disagio dall'onorevole relatore a nome della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pertanto, anche in questa sede, voterò contro di essa.

Qualsiasi considerazione o valutazione sul problema che è oggi all'esame della Camera deve essere preceduta dalla comune e motivata riflessione in ordine alla natura, all'oggetto e ai limiti della decisione che ci accingiamo ad adottare.

Se la natura è, come in effetti è, quella attribuita dall'articolo 68 della Costituzione, è importante ribadire anche in questa occasione che l'oggetto non è costituito né dalla valutazione circa la colpevolezza del deputato nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione della massima misura cautelare né dall'esame di merito in ordine ai gravissimi fatti ascritti. Tutti, infatti, sappiamo che questa valutazione è attribuita in via esclusiva alla magistratura giudicante. L'oggetto della nostra decisione - ed è bene sottolineare anche questo - è costituito dalla valutazione sulla oggettiva esistenza dei presupposti per l'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla magistratura nei confronti di un componente di questa Assemblea.

L'autorizzazione all'arresto preventivo di un parlamentare è sempre stata considerata dal Senato e da questa Camera come un provvedimento assolutamente eccezionale. L'eccezionalità e l'atipicità del provvedimento trovano puntuale riscontro nell'esiguità dei casi in cui esso è stato adottato.

Onorevoli colleghi, in cinquant'anni di vita repubblicana la Camera ha autorizzato l'arresto soltanto di quattro deputati per reati accertati in modo definitivo della massima gravità.

Detto questo, va rilevato che in materia di autorizzazione all'arresto preventivo, una rassegna completa e scrupolosa delle decisioni che questa Assemblea ha adottato mette in risalto gli indirizzi che sul punto possono essere consolidati. Un primo indirizzo richiede quale presupposto per l'autorizzazione l'esistenza di una condanna passata in giudicato o quanto meno di una sentenza di primo grado. È chiaro che questa ipotesi esclude di per sé l'autorizzazione all'esecuzione dell'arresto dell'onorevole Giudice.

In altre occasioni la Camera si è trovata di fronte alla necessità di esprimere un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari rappresentate dalla magistratura e l'interesse al mantenimento del *plenum* dell'Assemblea, anche a fronte del rischio di compromettere la funzionalità degli organi parlamentari e quindi di penalizzare il gruppo cui l'indagato appartiene.

Un altro indirizzo della Camera attiene al cosiddetto *fumus persecutionis* che sia ravvisabile nella richiesta della magistratura, un intento persecutorio anche sotto il profilo oggettivo per errori e forzature processuali non volontariamente commesse anche in questo caso dal GIP di Palermo. Infine, un ulteriore indirizzo della Camera per la non concessione dell'autorizzazione all'arresto è costituito dalla insussistenza dei tre presupposti di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, che la legge pone come condizioni valide per qualunque cittadino perché siano disposte misure cautelari nei suoi confronti.

Ciò precisato, è importante chiarire che con la decisione che verrà assunta da questa Assemblea, qualunque sia l'esito del voto odierno, la Camera, nel compiere una valutazione in ordine all'esistenza di questi presupposti, non assumerà il ruolo di giudice di gravame sul caso concreto né la posizione che da essa verrà espressa avrà carattere delegittimante verso l'operato della magistratura.

Sui fatti contestati si sono già espressi e diffusi con ampia motivazione gli onorevoli Saponara e Berselli ed io mi riporto alle loro considerazioni, che condivido in pieno.

Passando invece all'esame degli elementi che contraddistinguono il caso dell'onorevole Giudice, si può osservare che il GIP di Palermo, nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'onorevole Giudice, ha escluso il primo di tali presupposti, che vi sia cioè il pericolo di fuga; pericolo che invece è stato prospettato dal pubblico ministero.

Al contrario, il GIP ha ritenuto presenti gli altri due presupposti, cioè sia il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova sia il pericolo di reiterazione da parte dell'onorevole Giudice dei delitti della stessa specie.

Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento della prova, l'ordinanza del GIP non tiene conto né del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati, che risalgono al 1980, e che quindi di per sé porta ad escludere ogni inquinamento, né del fatto che la fase di acquisizione probatoria può considerarsi ormai compiuta. A conforto di ciò la stessa relazione di maggioranza riconosce con chiarezza la completezza del complesso delle prove già raccolte nel processo a seguito delle investigazioni svolte, anche se questo riconoscimento viene utilizzato poi ai fini di elementi indizianti a carico dell'onorevole Giudice.

Per completezza deve essere sottolineato da un lato che la riforma dell'articolo 274 del codice di procedura penale ha espressamente richiesto la concretezza e l'attualità del pericolo di inquinamento e, dall'altro lato, che secondo un costante orientamento della Corte di cassazione per la validità del provvedimento giudiziale occorrono le indicazioni specifiche delle circostanze di fatto e una motivazione altrettanto specifica, logica ed adeguata.

Però di tutto questo, a mio parere, il GIP di Palermo nel suo provvedimento non ha tenuto conto. Quanto poi al pericolo di reiterazione dei reati, un attento esame complessivo del caso mette in luce che tale eventualità sia un'ipotesi sganciata dalla realtà. Infatti si può con serenità negare che allo stato attuale l'onorevole Giudice sia in condizione concreta di commettere analoghi delitti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quanto ho detto emerge il delicatissimo compito che è davanti a questa Camera, che riguarda la valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale. La mia convinzione, come ho già detto, è che in questo caso i due requisiti che ho sopra indicato non esistano.

Questo mio convincimento è stato ancor più rafforzato dai provvedimenti emessi dal tribunale del riesame nei confronti di Bazan Gaspare e di Lo Bue Dario e qualche giorno fa, secondo quanto mi ha riferito l'onorevole Giudice, nei confronti dei fratelli Giovanni e Sebastiano Dolce e di Stampa Rosalia, tutti imputati in questo processo, con l'onorevole Giudice.

Con questi provvedimenti sono stati annullati per insussistenza di esigenze cautelari e per assenza di gravità di indizi le ordinanze con le quali il GIP di Palermo, con ampia ed articolata motivazione, analoga per altri versi a quella svolta ai danni dell'onorevole Giudice, aveva applicato nei loro riguardi la misura della custodia cautelare.

Onorevoli colleghi, tenete presente che nelle ordinanze annullate il GIP aveva al contrario testualmente affermato quanto ha letto il collega Berselli e che per economicità di tempo non posso rileggere. È comunque auspicabile che questa Assemblea, come ha già deliberato anche recentemente in casi molto delicati, privilegi la necessità di tutelare l'interesse dell'organo parlamentare alla sua integrità, che è proprio quello di non essere privato della completezza della propria composizione.

In conclusione, il mio convincimento meditato consiste in un invito al voto negativo sulla richiesta di carcerazione. A questo invito si accompagna da parte mia l'auspicio vivissimo, che vale per l'onorevole Giudice come per qualsiasi altro cittadino, che il processo penale abbia il suo regolare corso e porti, in termini ragionevolmente brevi, all'accertamento definitivo dei fatti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Siamo chiamati ad assumere una decisione su una questione particolarmente delicata, una decisione che sarà comunque sofferta per tutti, una decisione nella quale non si può non provare disagio. Parlo di disagio e non di imbarazzo perché quest'ultimo presupporrebbe la mancanza di convinzione da parte nostra.

Ho voluto fare questa premessa proprio per sottolineare la particolarità della questione sulla quale siamo chiamati a decidere che coinvolge tutti anche sotto altri punti di riferimento. La richiesta di custodia cautelare per un membro del Parlamento non è un fatto normale e deve tener conto di molti aspetti. Per quanto riguarda il collega onorevole Giudice, la decisione che verrà assunta dovrà essere valutata alla luce di considerazioni sul contesto in cui viene collocata la richiesta stessa. Il contesto è la nuova mafia, è la capillarizzazione, l'estensione del fenomeno mafioso ed il suo radicamento di tipo nuovo in parti consistenti della società e della Sicilia. Ho usato il termine «nuova mafia», anche se è improprio, per sottoporre alla mia e alla vostra attenzione il fatto che il fenomeno criminoso-mafioso si stia riorganizzando e diffondendo con caratteristiche che poco hanno a che fare con l'immagine che si aveva, fino a poco tempo fa, della mafia.

È in atto, e non per questo può essere considerato meno pericoloso, anzi è più sofisticato, più portato ad un'immagine perbenista, un atto di ricollocazione del fenomeno mafioso, non più quello

violento e sanguinario in cui il controllo del territorio avveniva essenzialmente attraverso la forza e la violenza, le uccisioni, le intimidazioni e gli omicidi, una mafia che riguarda il passato recente; oggi è in atto una situazione in cui, con forme più sofisticate, si cerca di realizzare il controllo del territorio dove il riciclaggio del denaro e l'allocazione di quello ricavato dall'attività di estorsione, di traffico d'armi o di stupefacenti, in attività remunerative determina la creazione di una rete ciascun segmento della quale ha un proprio ruolo. Tutto è finalizzato al controllo di quell'area. La politica viene piegata in questo contesto al servizio di interessi di parte, le istituzioni all'interesse di chi in quella zona vuole esercitare il potere. È un potere che organizza impresa, che fa progettazioni, possiede propri canali di finanziamento e per questo fa anche progettazione; esso fa sì che in quella zona, non con la violenza o con l'omicidio, ma con questa rete capillare si tenga tutto sotto controllo. Tutto serve e viene organizzato per consentire lautissimi guadagni, per avviare attività altamente remunerative con minori rischi rispetto a prima, perché in quella zona si interviene per favorire interessi agendo in un clima di apparente legalità.

Non siamo quindi di fronte ad un fenomeno che ha caratteristiche con cui in passato abbiamo fatto i conti, siamo di fronte ad un fenomeno che ha caratteristiche nuove.

In quest'analisi bisogna farsi guidare dalla politica per poi trarne delle conclusioni. Il ruolo ed il comportamento del collega Giudice deve essere analizzato in questo contesto, in questo nuovo modo di essere del fenomeno mafioso.

E l'importanza di personaggi come il collega Giudice è in relazione proporzionata a questo nuovo modo di essere della mafia. Se non si parte da questo dato, si rischia di non capire il quadro entro cui si colloca la questione in oggetto! Rischiamo di fare astrazione e al limite, per quanto riguarda il fenomeno generale, di rivendicare forse più ordine pubblico e meno attenzione al fenomeno in quanto tale ed anche meno presenza della politica rispetto alla necessità di combattere il fenomeno mafioso. Da questo punto di vista, mi è sembrata esemplare - e l'ho vista e l'ho letta come un grande contributo di analisi - la relazione del collega Abbate. È un'analisi che trova riscontro con dati oggettivi, e quindi non è un teorema astratto o inventato; ma con quella analisi - con i debiti riscontri sull'attività e sulla figura di Giudice - si capisce perché nasce la richiesta della custodia cautelare.

A tal proposito, voglio fare osservare una questione e provare ad esprimere una opinione.

Il Giudice non si ritrova - così ha affermato nella audizione in Giunta - nel personaggio descritto dalla procura di Palermo; non si ritrova perché ritiene che non sia quella la realtà, che non sia quella la sua personalità e la cultura, e che non siano quelli i comportamenti che gli sono propri. Anch'io debbo dire che non so con precisione chi sia Gaspare Giudice! È quello che ci descrive la procura, quello che si è presentato in audizione dinanzi alla Giunta o quello che invece ha firmato la memoria difensiva? Dico questo perché pare di essere di fronte a tre personaggi diversi; ma non credo che egli possa essere uno e trino, non credo ai miracoli, ma a tre diversi comportamenti sì! Delle tre versioni di questo collega, devo dire che mi è parsa più efficace quella in cui si è presentato per l'audizione dinanzi alla Giunta. Efficace perché? Perché nell'audizione non ha parlato di accanimento della procura nei suoi riguardi; anzi, ne ha lodato la cortesia e la metodologia usata! Perché allora la memoria difensiva è di tutt'altro tenore? La persecuzione politica - a detta di tutti - non esiste, perché rischierebbe di essere il tentativo di non voler rispondere attraverso questo assunto e attraverso espedienti a giudizi di merito.

Va fatto notare come tutte le contestazioni all'onorevole Giudice non tengano conto di alcuna congettura o di un qualche teorema più o meno sofisticato, ma si basano su fatti specifici e concreti, su relazioni e rapporti di tipo personale, economico, imprenditoriale e professionale, con importanti personaggi. Non so dire se siano stati i più importanti, ma sicuramente non si è trattato di gregari; erano sicuramente esponenti importanti di Cosa nostra. Questi rapporti sono maturati nel corso di molti anni; queste relazioni hanno avuto luogo in un arco di tempo quasi ventennale e, a favore di questi interessi, il Giudice ha sistematicamente operato. E il tutto lo si evince dalla richiesta e dagli atti fatti pervenire dal GIP alla Giunta.

In ordine alla richiesta di utilizzazione di conversazioni telefoniche, nonché alla utilizzazione di dati

del traffico telefonico, faccio osservare che nessun procedimento di intercettazione è mai stato adottato nei confronti dell'onorevole Giudice, ovvero dei suoi familiari o di altre persone allo stesso vicine, per ragioni concernenti lo svolgimento della sua attività politica! Le intercettazioni svolte su soggetti organicamente inseriti in Cosa nostra, quali Panzeca Giuseppe, Ciaccio Giorgio e Mandalà Tonino, ovvero l'acquisizione dei tabulati di Infantino Valerio, anch'egli organico a Cosa nostra, sono state legittimamente autorizzate dal competente GIP. Quindi, l'accusa di avere utilizzato intercettazioni non autorizzate, quale quella che ad esempio viene indicata alla pagina 178 di quel documento è inesistente; è una intercettazione che si riferisce ad altri soggetti.

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, lei dispone ancora di un minuto di tempo!

VALTER BIELLI. Quant'era il tempo totale a disposizione?

PRESIDENTE. Era di 10 minuti.

VALTER BIELLI. Il nostro gruppo ha 10 minuti rispetto ad altri che ne hanno 12?

PRESIDENTE. È il suo gruppo che ha previsto 10 minuti per lei, non io.

VALTER BIELLI. Ritengo di aver fornito un quadro espositivo in qualche modo sufficiente per aver presente il contesto in cui ci si trova ad operare.

Concludo con un'ultima considerazione. Nel momento in cui, da parte di alcuni colleghi, si fa riferimento alla poca attendibilità dei riscontri oggettivi, io devo dire che i riscontri sono molto più di uno. Non c'è solo il riscontro al quale ha fatto riferimento il collega Berselli, ce ne sono anche altri, ma soprattutto c'è un dato ancor più oggettivo che riguarda il tipo di rapporto che continuamente si è stabilito con le varie cosche mafiose. Rispetto al ruolo del Giudice, non so se egli sia un personaggio di primissimo o di secondo piano, ma sicuramente in questo contesto rappresenta, per un certo verso, l'anello di congiunzione tra la mafia delle Madonie e il mandamento di Caccamo, nel senso che li pone in relazione tra di loro.

Aggiungo poi che, nel contesto di una nuova mafia in cui la politica assume una dimensione nuova e diversa rispetto al passato, questa stessa mafia ha bisogno di personaggi che siano molto dentro la politica, ha bisogno di personaggi che hanno rapporti con le istituzioni, con i governi locali, con i governi regionali. È in questo contesto che il ruolo del Giudice, come parlamentare, assume la funzione così rilevante su cui anche il pubblico ministero, la procura, il GIP, hanno poi sviluppato le loro considerazioni.

Non si tratta, quindi, di un accanimento verso il parlamentare in quanto tale, ma il parlamentare stesso, per il modo in cui si è mosso all'interno delle istituzioni, per le funzioni che ricopre, è divenuto funzionale ad una attività di tipo criminoso e mafioso. È per questo che ritengo che il Parlamento, i colleghi, debbano tenere in considerazione anche il fatto che il parlamentare, rispetto a rischi del genere, deve saper svolgere una funzione di un certo tipo. Non si può affermare, come ha fatto il Giudice, che non sapeva, che non poteva conoscere, perché credo che come parlamentari abbiamo il diritto non solo di sapere, ma anche di tutelare la nostra funzione e, dal punto di vista politico, anche di essere in grado, di fronte a fenomeni di questo tipo, di rivendicare un valore e di avere una certa etica, quella cioè per la quale, rispetto a questioni che riguardano la mafia, dobbiamo riuscire non solamente a starne lontano, ma almeno a combatterla.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola, che dispone di sette minuti. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, credo che sette minuti non siano sufficienti, attese le dimensioni delle fonti a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Anche per lei si tratta del tempo che il suo gruppo le ha attribuito.

SERGIO COLA. Non mi lamento, comunque credo che sette minuti non siano neppure sufficienti a denunciare le inquietanti problematiche che la richiesta in esame pone.

Vi è un primo dato, secondo me importantissimo, che abbiamo recepito con grande gioia, e l'ha recepito soprattutto con maestria l'onorevole Abbate. Ricorderete la discussione su Previti, il *fumus persecutionis* che deve prescindere dall'esame degli indizi, dall'esame delle esigenze cautelari; ebbene, oggi stiamo discutendo anche sulla scorta delle imbeccate, dei rilievi dell'onorevole Abbate, della gravità degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Meno male che è stato recepito per lo meno questo, tanto più - non so se i giuristi si trovino d'accordo sull'argomento - che noi siamo i sostituti del tribunale del riesame perché l'ordinanza cautelare riguardante un parlamentare non può essere eseguita. Il parlamentare, quindi, non può far ricorso al tribunale del riesame e il primo approccio lo abbiamo noi nel ritenere o meno la fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza degli stessi e le esigenze cautelari. Si tratta di una interpretazione che faccio in questo momento e che mi pare trovi sostegno nella logica. Dunque: gravità degli indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.

Non voglio riprendere le tematiche di altri, non voglio dire che Barbagallo non è credibile perché accusato di omicidi, o che non lo sono altri che non sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare, però vi è un rilievo che non è stato fatto dall'onorevole Abbate, a cui vanno per un verso i miei complimenti, per altro verso un appunto critico.

Infatti, l'onorevole Abbate non ha fatto altro che riportare pedissequamente gli argomenti dell'ordinanza di custodia cautelare, senza tenere nella minima considerazione quelli che potevano essere gli argomenti *ex adverso*.

Vengo al primo rilievo, onorevole Abbate: il presunto riciclaggio si riferisce addirittura ad un periodo di tempo, gli anni 1980-1985, in cui non esisteva nemmeno l'articolo 416-bis, che è stato introdotto il 29 settembre del 1982. Vi è di più. Si è dimenticato un particolare che secondo me è importantissimo. Il Di Gesù si rivolgeva alla banca in questione non per Giudice, ma perché in essa vi era suo cugino, Bravata. Mi sembra che questa sia una connessione tale da non lasciare adito a dubbi o, al limite, tale da far nascere serie perplessità sull'attendibilità di Barbagallo.

Come si può credere poi, onorevole Abbate, che il riciclaggio avvenisse sostituendo moneta con altra moneta? Ci saremmo trovati di fronte a sequestri di persona, cioè alla registrazione preventiva dei numeri delle banconote, ma tutto questo è solo il frutto di mera fantasia. L'epoca in cui ciò si sarebbe verificato ci porta a ritenere gli indizi di colpevolezza inconsistenti, perché i riscontri sono veramente aerei ed anche il resto. Vogliamo considerare Siino? Le dichiarazioni di Siino sono indirette, *relata refero* - con tutti gli interrogativi ed i dubbi che anche questo inquietante pentito ha suscitato recentemente - e senza alcun tipo di riscontro, se non il sentito dire, non si sa neanche da parte di chi.

Vengo al Lanzalaco. Onorevole Abbate, lei, secondo me, non ha individuato un aspetto importantissimo, che non può non farci meditare a lungo: vi sono o non vi sono, nell'ambito della fissazione e valutazione dei criteri di attendibilità intrinseca, motivi di astio pregresso? Chi è Lanzalaco? Lanzalaco è colui che è stato fatto fuori da Giudice e ritiene che quest'ultimo lo abbia estromesso. Il suo discorso, allora, non può assolutamente non essere considerato con serie perplessità.

Un'altra osservazione: lei, onorevole Abbate, ha riferito che il Giudice non poteva non sapere in relazione a fatti del 1980 ed all'inserimento di Di Gesù in un contesto mafioso. La sentenza contro Di Gesù, però, è intervenuta nel 1991, a distanza di 11 anni. Quanti di noi hanno avuto contatti con mafiosi e con camorristi senza sapere? Quanti magistrati sono stati addirittura a colazione, o hanno avuto frequentazioni con persone che, a distanza di alcuni anni, hanno dimostrato di essere dei delinquenti veri e propri? Questo non è un discorso serio, ci vuole un po' di più per arrivare alla configurazione degli indizi di colpevolezza.

A dimostrazione delle critiche che vanno mosse, voglio ricordare che una sentenza di assoluzione,

che è in giudicato e che non può assolutamente essere nuovamente messa in discussione, si trasforma, in modo contorto e distorto sotto il profilo logico, in una accusa. Potete rilevare tutto questo da quanto si legge (a pagina 345 del fascicolo) nell'ordinanza cautelare: «Circa la solidarietà di cui l'onorevole Giudice avrebbe goduto da parte di noti esponenti delle varie famiglie mafiose al tempo della comune detenzione del carcere di Palermo, dentro e fuori dal carcere; circa il suo contegno assunto durante l'intero periodo di detenzione» - mi riferisco alla precedente detenzione dell'onorevole Giudice - «concretizzatosi in un ostinato silenzio sul reale svolgimento dei fatti e sulle responsabilità di terzi che gli sarebbe valsa la stima di tali personaggi (...)». Si arriva all'assurdo! L'imputato, che nega le responsabilità e viene giudicato ed assolto, dato che, come dicevo, nega le sue responsabilità, è considerato un omertoso, in quanto ha taciuto sulle responsabilità altrui. Siamo all'allucinazione totale! Questi fatti vogliamo considerarli o no? Mi permetto allora di muovere qualche rilievo critico al carissimo amico Michele Abbate.

Vogliamo parlare poi della sussistenza o meno dell'esigenza cautelare? Una sola proposizione: la natura del reato. Ma se fosse così, onorevole Abbate, quanti deputati sono stati rinviati a giudizio? Il rinvio a giudizio presuppone una valutazione sulla gravità degli indizi.

Se, infatti, gli indizi non fossero gravi, non ci sarebbe una richiesta di rinvio a giudizio, bensì l'applicazione dell'articolo 425 del codice di procedura penale, ossia il non luogo a procedere. Ebbene, ci troviamo di fronte a tanti deputati, a tanti personaggi illustri - non voglio nominarli - che sono stati rinviati a giudizio senza essere raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare, ancorché rispondessero di un reato che desta allarme e preoccupazione.

Si parla dell'attualità: ma l'attualità è una mera esercitazione di carattere giuridico e formale, in quanto è connessa alla sussistenza della permanenza del reato associativo e viene meno solamente con la sentenza di primo grado. Non sarò certo io a dovervi ricordare tutto questo. Si tratta, quindi, soltanto di un fatto di carattere formale, tutto il resto è veramente ridicolo, perché, se esistono comportamenti penalmente rilevanti, sono da collocare tra il 1980 e il 1985 e si esauriscono nel 1991: non esiste assolutamente attualità e quindi non esistono quelle esigenze cautelari così sacralmente enunciate anche qui. Sarebbe veramente un atto di enorme ingiustizia ed estremamente contraddittorio da parte di questa Camera: è per questa ragione che, in tutta coscienza, non mi sento di votare a favore della proposta della Giunta (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e dell'UDR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto dare atto ai componenti della Giunta del lavoro approfondito che è stato svolto, nonché al relatore del sofferto giudizio e della sofferta relazione, che comunque non ha potuto non tenere conto del comportamento dell'onorevole Giudice nell'ambito della sua audizione presso la Giunta: un comportamento, onorevoli colleghi, che ha spinto il gruppo di forza Italia, perché pressato dallo stesso onorevole Giudice, a votare in quella sede a favore dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si tratta però di un principio che questo Parlamento deve valutare con grande attenzione, perché così noi creiamo un pericoloso precedente. Stante la vigenza dell'articolo 68 della Costituzione, che recita «Analogia autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma (...)», non è possibile un'autorizzazione «postuma». Ciò quindi spiega la grande dignità e la volontà dell'onorevole Giudice di fornire tutti gli elementi di valutazione perché possa chiarire la sua posizione anche in sede processuale. Però il Parlamento ha il dovere di valutare attentamente quando decide su questi principi, perché - ancorché sia in discussione l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione - rischia di creare pericolosi precedenti.

Voglio dire che è importante inquadrare la dolorosa vicenda umana che ha colpito l'onorevole Giudice in un contesto sociale e territoriale. Ho sentito dichiarazioni allarmanti: quando si parla di mafia, di criminalità organizzata, sicuramente lo sdegno è elevato da parte di tutti, ma voglio pregare gli onorevoli colleghi di valutare in che circostanze di tempo e di luogo si sarebbero tenuti i

contatti dell'onorevole Giudice. Tutto è avvenuto in un territorio - la Sicilia, Palermo e zone limitrofe - ad alta densità mafiosa, situazione che però molte volte non è conosciuta dai soggetti che, per mille motivi, vengono a contatto con personaggi che forse dopo molti anni si scopre siano stati appartenenti alla criminalità organizzata. È esattamente questa la situazione dell'onorevole Giudice, direttore di una filiale di banca, che non ha nascosto - non poteva e non doveva farlo - di aver avuto in quel periodo (gli anni 1980-1985) rapporti di conoscenza con soggetti che soltanto otto o dieci anni dopo sono stati riconosciuti, con sentenze passate in giudicato, responsabili di appartenenza ad associazioni malavitose ed in special modo di criminalità organizzata. Quale rilievo può essere addebitato ad un direttore di banca che - peraltro, anche indipendentemente dalla sua funzione lavorativa - ha rapporti ed amicizie che in quel momento crede perfettamente legittime, ha rapporti di frequentazione con persone che mai fino a quel momento hanno fatto parlare la giustizia? Un direttore di banca viene avvicinato da centinaia di clienti che gli chiedono di realizzare operazioni bancarie. Dice l'onorevole Abbate: ha caparbiamente difeso, in Giunta, la regolarità del suo comportamento e delle operazioni bancarie, quasi che questa regolarità fosse di per sé sufficiente ad allontanare gli indizi a suo carico. Voglio chiedere molto garbatamente all'onorevole Abbate e a tutti i colleghi che sono chiamati ad esprimere un voto: cosa avrebbe dovuto fare un direttore di banca di fronte alla richiesta di effettuare operazioni bancarie perfettamente lecite e legittime?

Essere affiliato ad una cosca, essere funzionale ad una organizzazione criminale organizzata significa favorire, al di là ed oltre la legge, l'associazione criminale, e non invece esercitare regolarmente e formalmente la propria attività lavorativa. Voglio ricordare allora ai colleghi che probabilmente non affrontano quotidianamente problemi giudiziari ed interpretazioni del diritto, come avviene al sottoscritto e ad altri colleghi che esercitano la professione di avvocato, quali elementi è necessario sussistano per affermare che un soggetto è parte integrante di un'associazione criminale di stampo mafioso. È necessario uno stabile inserimento nell'organizzazione criminale, non l'apertura di quattro o cinque libretti al portatore, intestati a nomi di fantasia, dei quali fra breve vi darò conto; è poi necessaria l'adesione alle regole dell'accordo associativo. Ebbene, tutti hanno detto, anche coloro che accusano l'onorevole Giudice - compreso lo stesso onorevole Abbate facendo riferimento alle fasi in cui la funzionalità all'associazione criminale si sarebbe espletata, quanto al primo periodo, dal 1980 al 1983 (egli ha distinto altri due periodi), quello della cosiddetta iniziazione dell'onorevole Giudice -, che si è trattato di un'iniziazione non sacramentale, mentre noi sappiamo che l'appartenenza ad una cosca mafiosa è sostanziale e formale: vi sono riti di iniziazione, operazioni ed attività da svolgere ma tutto questo non è stato fatto, non ve n'è la prova, nessuno dice che sia stato fatto!

Ancora, è necessaria l'assunzione di un ruolo funzionale agli scopi del sodalizio e quindi l'esecuzione di una serie continua di compiti, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'associazione: tutto questo manca, onorevoli colleghi, perché non è possibile individuare ed allocare un soggetto, chiunque esso sia, in un'organizzazione mafiosa soltanto quando pone in essere dei comportamenti occasionali (che possono essere funzionali ma sono occasionali) senza una volontà di appartenenza specifica. Voglio ora aggiungere qualche osservazione in relazione agli elementi che sono stati forniti da Barbagallo, che è un soggetto inattendibile, un pentito che non può avere credito per quello che deve essere il valore probatorio, il riscontro diretto ed indiretto che le sue dichiarazioni devono avere: l'unico elemento che i pubblici ministeri prima ed il GIP poi hanno ritenuto rappresentare un riscontro rispetto alle dichiarazioni del Barbagallo è costituito dalle presunte verifiche che, nei tempi e nei luoghi addotti dal Barbagallo, dimostrano che in effetti presso la filiale diretta dall'onorevole Giudice all'epoca dei fatti vi era stata l'apertura di alcuni libretti bancari.

Prima di parlare del Barbagallo, voglio allora domandarvi: è immaginabile che un soggetto funzionale agli interessi di un'associazione criminale organizzata, in un arco di tempo di tre o quattro anni, eserciti ed espliciti la sua attività funzionale a tale associazione criminale, che quindi ha interessi economici illimitati ed elevatissimi, con attività così limitate? Leggendo le pagine 80 e

seguenti della richiesta presentata alla Camera dei deputati, mi sono preso la briga di sommare quali sarebbero state le operazioni svolte negli anni a favore della malavita organizzata: ebbene, parliamo di cinque-sei libretti al portatore per un valore complessivo di 150 milioni! Rispetto ad un'organizzazione criminale con interessi così elevati nel contesto economico e sociale di quel territorio, l'attività dell'onorevole Giudice sarebbe stata funzionale soltanto con l'apertura di cinque-sei libretti al portatore per un totale negli anni di 150 milioni di lire!

Mi chiedo se questa possa essere ritenuta un'attività economica funzionale ad un'associazione criminale o se invece, più opportunamente, possa essere ritenuta l'attività quotidiana di qualunque imprenditore o di qualunque capofamiglia. Ma nella foga - anche comprensibile - dei giudici si addebitano all'onorevole Giudice operazioni bancarie svolte ben oltre il 1985, un periodo durante il quale egli era stato sospeso, perché dal 1985 al 1992 egli è stato sospeso dalla sua attività. Ebbene, se si leggono quelle pagine, si nota che vengono addebitate alla sua attività e alla sua funzione delle operazioni bancarie che egli non poteva aver compiuto, per il fatto di essere stato sospeso e allontanato per quattro anni da quella banca e da quella filiale. Questa è la verità, onorevoli colleghi.

Oggi, onorevoli colleghi, dobbiamo decidere su due principi che non sono contrapposti e che possono invece essere egualmente tutelati. Il primo è l'interesse dello Stato, della collettività e anche di questo consesso ad avere l'integrità del *plenum*. Il secondo è quello di garantire l'effettività dell'azione giudiziaria a carico di chiunque. Se votassimo a favore dell'arresto, così come ci dice di fare la Giunta, sia pure a maggioranza, noi violeremmo e mortificherebbero il principio costituzionale dell'integrità del *plenum*. Se votassimo «no», come io farò e come invito a fare i colleghi, non violeremmo la effettività dell'azione giudiziaria a carico di chiunque, perché l'azione giudiziaria andrebbe avanti e sarebbe celebrato il dibattimento, nel quale probabilmente sarà fatta giustizia di questa vicenda.

Allora, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io voterò contro la determinazione della Giunta e sono fiducioso che questo consesso, pur nella conflittualità politica e nella polemica parlamentare, l'una e l'altra legittime manifestazioni della democrazia, guarderà all'onorevole Giudice non come ad un rappresentante dell'opposizione, ma come a un membro di questo Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha sette minuti di tempo.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signori deputati, con estrema pacatezza tenterò di rappresentare un punto di vista che a mio avviso dovrà portare quest'aula ad un ridimensionamento e ad un capovolgimento della proposta che è stata illustrata con estrema compiutezza dall'onorevole Abbate, cioè quella di accogliere la richiesta di autorizzazione all'arresto, che viene dalla procura e dall'ufficio del GIP di Palermo, ai danni dell'onorevole Gaspare Giudice.

Credo che in questa vicenda sia opportuno individuare subito tre motivi che dovrebbero far propendere questa Assemblea per la tesi della tutela del *plenum*, per la tesi che individua nella richiesta di autorizzazione all'arresto e un *fumus persecutionis* e per la tesi per la quale non sussistono le esigenze cautelari e non sono esaudite le condizioni di applicabilità delle misure cautelari oggetto della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Giudice. Il primo motivo, signori deputati, è che in questa vicenda una lettura attenta delle carte processuali dimostra che la ipotesi accusatoria, il rilievo penale che si rivolge all'onorevole Giudice è quello del riciclaggio. Secondo l'attuale richiesta di autorizzazione all'arresto, il nucleo dell'accusa nei confronti dell'onorevole Giudice - secondo un'antica prospettazione accusatoria che i giudici di Palermo avevano dichiarato insussistente quando l'onorevole Giudice fu assolto per insussistenza del fatto - è quello del riciclaggio.

Come si usa in alcune regioni d'Italia, però, l'ipotesi specifica è stata coperta, ammantata, allargata con l'ipotesi associativa, diventando addirittura il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale:

l'onorevole Giudice, attraverso questo suo apporto ad un'ipotesi di riciclaggio, avrebbe realizzato una partecipazione ad associazione mafiosa.

L'onorevole Abbate ricorderà le discussioni all'interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato quando si prospettò nei confronti dell'onorevole Andreotti prima l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa e poi la più grave ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. L'onorevole Abbate dovrà allora convenire con me che in questa vicenda l'utilizzazione ampia - troppo ampia, a mio sommo avviso - del reato associativo serve a dare una pericolosità apparente e cartolare, a fornire un *surplus* di allarme sociale rispetto ad una vicenda già positivamente delibata, per l'onorevole Giudice, dagli organi giurisdizionali palermitani (che lo hanno assolto perché il fatto non sussiste).

In proposito devo richiamare all'Assemblea un'opinione, forse l'unica opinione su cui si trovavano d'accordo Giovanni Falcone e Leonardo Sciascia. Giovanni Falcone sosteneva che non è possibile rappresentare la mafia come tutta una zona grigia: bisogna distinguere il nero dal bianco, perché, se tutto è mafia, niente è mafia. Leonardo Sciascia concordava. Ebbene, allargare ad ogni aspetto della vita sociale siciliana la possibilità di contagio per frequentazione, cioè la possibilità che automaticamente un rapporto possa innescare un'accusa gravissima come la partecipazione ad associazione mafiosa, rappresenta una lesione per lo Stato di diritto e per le garanzie non solo del cittadino deputato Gaspare Giudice, ma di tutti i cittadini italiani.

Vi è poi un secondo motivo, a mio avviso importantissimo, per denegare l'autorizzazione all'arresto, dell'onorevole Giudice: l'uso ancora più ampio in alcune regioni italiane della segregazione carceraria preventiva, che chiamiamo con sottile eufemismo «custodia cautelare». Ebbene, lo hanno ricordato diversi colleghi: che l'onorevole Giudice attraverso le sue frequentazioni ed i suoi rapporti abbia realizzato l'ipotesi accusatoria è stato smentito per ben due volte da due organi giurisdizionali palermitani, che hanno scarcerato il dottor Dario Lo Bue ed il dottor Gaspare Bazan, intesi come complici e come correi dell'onorevole Giudice: il primo per mancanza di indizi, il secondo per mancanza di esigenze cautelari.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Concludo, Presidente.

Infine, onorevoli colleghi, in questa fattispecie mancano le esigenze cautelari: il cittadino deputato Giudice si è presentato immediatamente sia ai suoi giudici sia davanti alla Giunta; ed ha affermato - non ha negato - quelle frequentazioni che rappresentano il nucleo dell'accusa.

Allora, se mai ci sarà il rinvio a giudizio per l'onorevole Giudice, su quali prove dovrà dibattere il futuro tribunale, se non su un elemento - la frequentazione di determinati personaggi - che l'accusa interpreta come elemento di prova della realizzazione dei reati contestati e che l'onorevole Giudice, come cittadino, ha ampiamente ammesso davanti alla Giunta, ai procuratori e al GIP di Palermo, fornendo una spiegazione assolutamente tranquillizzante delle frequentazioni e che viene completamente rappresentata in amplissima e coerente giurisprudenza? È la stessa suprema Corte di cassazione che ha più volte affermato, infatti, che le frequentazioni o i rapporti leciti con personaggi che appartengano alla malavita organizzata non rappresentano, non hanno mai rappresentato elemento di prova per determinare il «contagio», cioè la correttezza e la complicità nel reato associativo da parte del cittadino che, in perfetta buona fede, abbia intrattenuto questo tipo di rapporti.

Concludo, signor Presidente, ricordando a lei, che mi pare all'epoca ne fu anche protagonista, il dibattito che si svolse a Palermo a villa Igea, al quale partecipò l'attuale sindaco di New York, allora procuratore distrettuale di quella stessa città, Rudolph Giuliani. Egli sostenne in quella occasione che il principio del «contagio», che il principio del gioco del domino non può assurgere per i reati di mafia ad elemento dimostrativo della responsabilità di nessuno e giustificò tale sua posizione rilevando che, altrimenti, negli Stati Uniti d'America tutti i 200 milioni di abitanti avrebbero potuto essere accusati di rapporti malavitosi per il fatto di aver frequentato in un momento della loro vita

un personaggio in odore di criminalità organizzata (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di accingermi a parlare del caso che ci interessa, vorrei sollecitare l'attenzione del Presidente della Camera e dell'Assemblea su un problema singolare, che indubbiamente suscita inquietudine nelle nostre coscienze.

L'Assemblea, nel momento in cui è chiamata a deliberare sulla libertà personale di un parlamentare, non è messa in condizione di conoscere gli atti e i documenti che sono noti soltanto ai componenti della Giunta.

Non ignoro i problemi di non lieve momento, di ordine formale e sostanziale, che sottendono questa prassi, però vorrei sollecitare la sua attenzione, Presidente, perché il problema sia sottoposto al più presto all'esame dell'Assemblea, in modo da trovare una soluzione che non provochi queste inquietudini e questi veri e propri drammi delle coscienze.

L'onorevole Gaspare Giudice è chiamato a rispondere di una serie di reati, in ordine ai quali il giudice delle indagini preliminari di Palermo ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere.

Tra questi reati indubbiamente il più grave, per le intuibili conseguenze che ne derivano, è quello di cui all'articolo 416-*bis*, vale a dire l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Va tuttavia rilevato con tutta l'attenzione che merita che sia il giudice per le indagini preliminari, sia il pubblico ministero con riferimento alla stessa contestazione hanno concordemente concluso che l'onorevole Giudice non ha mai avuto un inserimento formale nell'organizzazione mafiosa. Per il reato in questione è stata contestata la permanenza a tutt'oggi.

Desidero dedicare i pochi minuti che ho a disposizione, signor Presidente, a dimostrare l'insussistenza dell'esigenza cautelare, anche se avverto la necessità di sottolineare qualche punto del merito, che non può non suscitare dubbi e perplessità ed escludere quelle certezze che sono state fatte proprie dal giudice per le indagini preliminari, dal pubblico ministero e dallo stesso relatore. A quest'ultimo non posso che dare atto della serietà e del travaglio che traspare dalla sua relazione, nonché dell'impegno che attinge radici nella sua riconosciuta capacità. Non posso tuttavia condividere le conclusioni della relazione.

Le più consistenti fonti di accusa nei confronti di Gaspare Giudice sono rappresentate dalle chiamate di correità in ordine alle quali, come sappiamo, l'articolo 192 ha posto una serie di limiti invalicabili avallati da una giurisprudenza molto rigorosa che ha imposto una verificabilità intrinseca ed estrinseca della chiamata.

La chiamata più gravosa, comunque, nei confronti dell'onorevole Giudice è indubbiamente quella di Barbagallo Salvatore. Ebbene, in ordine a questa chiamata, onorevoli colleghi, lo stesso giudice per le indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero non hanno potuto fare a meno di dire che il Barbagallo è incorso nel passato in una serie di incidenti di percorso. Tale viene definita la serie di inattendibilità e di falsità di questo pentito. Incidenti di percorso che si tramutano evidentemente in una sua assoluta inattendibilità in quanto in altri processi per fatti analoghi, per fatti di mafia, di criminalità organizzata e addirittura di omicidio, sono stati adottati provvedimenti e sentenze che ne hanno attestato l'inattendibilità.

In questo caso, considerata questa inattendibilità e considerato soprattutto che i fatti che racconta il Barbagallo si riferiscono ad un periodo che va dal 1980 al 1985, dunque ad un periodo lontano di circa venti anni, mi pare più che lecito porsi la domanda: e se il Barbagallo fosse ulteriormente incappato in un altro incidente di percorso, così come disinvoltamente il GIP mostra di definire questa sostanziale falsità ed inattendibilità del teste? Un incidente di percorso, però, che rischia di sottrarre la libertà personale ad un membro del Parlamento e per lo più ad un membro dell'opposizione.

Un altro interrogativo inquietante sul quale non ho sentito nulla da parte del relatore - né su di esso

è stato scritto alcunché da parte del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero - è quello relativo alla pronuncia del giudice istruttore del 1991, allorché il Giudice, essendo stato imputato di associazione mafiosa e di altri reati infamanti, riuscì ad ottenere da parte del giudice la derubricazione del reato in quello di favoreggiamento, e in primo grado, dal tribunale di Palermo, ottenne l'assoluzione con la formula: perché il fatto non sussiste. Una formula piena che lo scagionò in maniera certa e assoluta da tutti quei gravi fatti che gli erano stati addebitati.

Ed allora, se il giudice istruttore fino al 1991 ha attestato con una sentenza che l'onorevole Giudice non era un mafioso, perché ora, con riferimento allo stesso periodo, si fanno delle affermazioni così gravi contestando quei reati che erano stati esclusi in maniera assoluta, in primo grado, da quel giudice istruttore? A parte le ragioni di ordine processuale, relativamente alle quali si potrebbe parlare anche di pregiudizialità e di uno sbarramento per certi fatti, tutto ciò non può che indurre a notevoli ripensamenti o quanto meno, lo ripeto, ad inoculare dubbi e perplessità sulle decisioni del relatore.

Perché il GIP di Palermo, parlando di questi fatti, li ha definiti addirittura episodi a dir poco inquietanti? Quale inquietudine può provocare una sentenza regolarmente passata in giudicato? Non è forse questa espressione che tradisce quel *fumus persecutionis*, la cui presenza ci impedisce di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria di Palermo?

Quanto alle esigenze cautelari il GIP le ha ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e nel pericolo di reiterazione. Per la verità il GIP non si è attardato, né si è affaticato più di tanto, a dare dimostrazione di questo pericolo, avendo dedicato all'argomento una sola paginetta dopo le frasi di stile e tautologiche; una paginetta che dimostra assolutamente, in maniera direi «quantitativistica», l'inconsistenza delle argomentazioni e la stessa poco credibilità di quanto è stato scritto.

Ma, tralasciando questo aspetto, va ricordato che il pericolo di reiterazione, a norma dell'articolo 274, va riferito alle circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato per come emerge dai suoi precedenti penali e per tutti gli elementi acquisiti nel processo.

Ebbene, qui stiamo esaminando fatti che vanno dal 1980 al 1992-1993, e pertanto si tratta di fatti assai lontani, lontanissimi nel tempo. Tutti noi sappiamo che il trascorrere del tempo dalla commissione del fatto è un elemento decisivo, che stempera il pericolo di inquinamento ed è elemento di grande importanza per escludere il pericolo di reiterazione.

Non va poi trascurato il fatto che l'esame della personalità dell'imputato, se viene fatto sulla scorta dei suoi precedenti penali, non può che risolversi in un vantaggio per l'onorevole Giudice, posto che quest'ultimo è assolutamente, incontestabilmente, inequivocabilmente incensurato.

Il pericolo di inquinamento non può certo desumersi, così come è stato fatto in una maniera che definirei assai disinvolta, dalla qualità di parlamentare, idonea secondo il GIP per il suo rilievo sociale ed istituzionale a condizionare o ad intimidire i testi. Se così fosse, e così non è, si dovrebbe sostenere che in relazione al parlamentare vi è una sorta di presunzione *iuris et de iure* ovviamente a suo danno, il che invece è evidentemente inammissibile.

La verità è che il pericolo di inquinamento, un pericolo non potenziale, ma concreto e serio, non appare ipotizzabile, dato che tutte quelle che vengono indicate come fonti di prove significative sono rappresentate da dichiarazioni di collaboranti che sono sottoposti a programmi di protezione e pertanto sono su testi che non possono essere, almeno da parte del Giudice, in alcun modo influenzati né influenzabili.

Da ultimo, non certo per ordine di importanza, non può trascurarsi che quel tale Bazan, coimputato con l'onorevole Giudice della quasi totalità dei reati, è stato, in data 3 luglio 1998, scarcerato per insussistenza delle esigenze cautelari. Ebbene, il tribunale della libertà ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, proprio di quel giudice che chiede ora l'arresto dell'onorevole Gaspare Giudice.

Se non sussistono quelle esigenze cautelari in ordine ad un coindagato che risponde per la quasi totalità degli stessi reati di cui deve rispondere il Giudice, ebbene, non si riesce a capire perché questa necessità venga affermata con riferimento all'onorevole Giudice.

Quindi, si accertino i fatti e le responsabilità con tutto l'impegno ed il rigore che la vicenda richiede,

ma lo si faccia seguendo la via ordinaria, attendendo, qualora si debba procedere la privazione della libertà personale, che questa arrivi all'esito di un giudizio sfavorevole nei confronti del Giudice. Si smetta di fare affidamento su attese collaborative che finiscono per degradare la misura cautelare che - lo ricordo a me stesso e all'Assemblea - è una estrema *ratio* che deve essere sganciata da ogni possibilità che la renda strumento di irrituale e pericolosa semplificazione della metodologia legale di ricostruzione del fatto.

Quest'Assemblea non può e non deve dimenticare che l'onorevole Giudice è a tutt'oggi vittima di una malagiustizia, essendo stato incarcerato ...

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano, il tempo a sua disposizione è esaurito.

PASQUALE GIULIANO. ... per ben tre mesi ed essendo stato per tale fatto riconosciuto assolutamente innocente con la formula, come si diceva una volta, ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste.

Ha già pagato per questa malagiustizia con la sospensione dal posto di lavoro per ben cinque anni e con una carcerazione rivelatasi illegittima ed illegale. Ora rischiamo di nuovo di correre questo pericolo.

Quella formula e quella conclusione del processo di cui è stato parte vincitrice non ha certo cancellato i danni e l'angoscia che ha provocato né può restituire quella serenità rispetto ad una ingiusta ed illegale carcerazione.

Stamane, onorevoli colleghi, corriamo il rischio di imporre una carcerazione non necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano, dovrebbe concludere.

PASQUALE GIULIANO. Sto per concludere, Presidente.

Se una carcerazione vi dovrà essere, che sia quella che arriva all'esito di una condanna definitiva. Se, infatti, un domani questo processo a carico dell'onorevole Giudice dovesse concludersi nello stesso modo in cui si è concluso quello del 1991, sarà molto difficile allora dire all'onorevole Giudice: scusaci, ci eravamo sbagliati. Allora sarà tardi, perché è impossibile che un uomo possa rinascere due volte. Se, come uomini e come parlamentari, abbiamo un piccolo dubbio che ciò possa accadere, allora abbiamo il dovere giuridico e morale di evitare che tutto ciò possa accadere. Per questo voterò contro la proposta Abbate (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto è un atto di lealtà verso noi stessi e verso gli amici e colleghi di questo ramo del Parlamento.

È difficile resistere alla tentazione, e forse anche alla deformazione professionale, di inserire in un intervento di questo genere la propria natura, la propria vita, la propria autobiografia, quello che ciascuno di noi rappresenta qui dentro e dire che ci sono o non ci sono gli indizi, che c'è o non c'è l'esigenza cautelare, che gli elementi sono discussi e discutibili.

La relazione dell'amico Abbate è fedele alla rima accusatoria e inquisitoria ed anche il suo intervento di quest'oggi è un esempio sofferto, ma anche esposto francamente, di un tormento che seppure è arrivato ad un approdo che non condivido rispetto con tutto il cuore.

Credo che dobbiamo ragionare prescindendo da questa posizione, che vede da un lato o dall'altro contrapposte non le realtà politiche ma le motivazioni giudiziarie o difensive; ciascuno nella lettura - sia pure come diceva poco fa Giuliano non per tutti completa, anzi fintamente completa - delle

cosiddette risultanze ha constatato come esse rendano difficile la valutazione.

Ma non siamo qui per difendere o per accusare; dobbiamo dire con franchezza che qui non facciamo il processo ai giudici né all'imputato deputato. Qui dobbiamo stabilire se esiste per un deputato, per un corpo giuridico e politico istituzionale come questo, la ragione di una mutilazione, di una avulsione di uno dei suoi membri; dobbiamo quindi definire la prevalenza di questa esigenza contenutistica complessiva ed individuale al tempo stesso, della frazione della sovranità di cui ciascuno di noi è titolare e che gelosamente - certo anche nei comportamenti - dovremmo garantire al popolo che ci ha scelto; una posizione che dovrebbe essere ritenuta prevalente per il bene giuridico protetto della sicurezza, della garanzia, della cautela, come cautelosamente si è voluto distinguere quella che è una carcerazione preventiva, un acconto di pena, rispetto all'esigenza di serenità di un giudizio relativo alla sanzione di un giudice, soggetto solo alla legge ed indipendente da qualunque potere, anche dal nostro che è il più vasto perché rappresentante del popolo, che si ferma davanti alle barriere della giustizia.

Sono barriere di garanzia per tutti: dobbiamo riaffermarlo proprio oggi che si discute di questi valori. Lo ricordiamo qui e a quelli fuori di qui, che confondono la giustizia con la politica. Non dobbiamo confonderle e per non farlo non dobbiamo nemmeno cadere nella tentazione di stabilire se Barbagallo è un pentito a corrente alternata, se sia attendibile a corrente alternata, se vada bene per un processo e non per un altro. Non dobbiamo nemmeno cadere nella tentazione di dire - e non lo dico - che siccome i laici sono a piede libero allora per una sorta di equiparazione debba essere libero anche il deputato: no. Dobbiamo trarre dal tribunale del riesame una valutazione che dobbiamo rispettare, come l'opinione del GIP: può esservi, come ritiene il GIP, una ragione di cautela processuale oppure - come dice il tribunale del riesame - tale ragione può essere assente, può essere insussistente la gravità dell'indizio.

Dobbiamo allora distinguere questo aspetto. Se la qualifica di deputato coincidente con quella di imputato dovesse determinare per lui una posizione gravatoria rispetto a qualsiasi altro imputato avremmo sovvertito non il principio di una garanzia ma un principio di uguaglianza nella realtà delle situazioni processuali che purtroppo dobbiamo esaminare come se fossimo capaci di giudicare senza conoscere, e senza conoscere non si può deliberare.

Traggo dalla completezza di questa relazione ciò che ad essa manca. Caro Abbate, tu hai scritto tante cose che dimostrano la lettura, la comprensione dei problemi e la tua professionalità, che rispetto ed ammiro.

Sulle esigenze cautelari, però, la tua capacità si è fermata, la tua indagine si è dissolta: dov'è il pericolo di fuga, dov'è il pericolo di reiterazione, dov'è la realtà che costituisce l'insieme delle questioni più significative, quello dell'inquinamento e della fuga? Dov'è questo trittico? È una dissolvenza della relazione scritta, è una dissolvenza della esposizione orale: quando mancano questi presupposti, nessun cittadino può essere privato della libertà; se questo cittadino è anche un deputato, permettetemi di dire che non è una visione castale, ma un'esigenza generale che la libertà sia il bene più prezioso e che il Parlamento, anche in questo caso, deve riaffermare (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli, al quale ricordo che ha dieci minuti. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Ho colto nel dibattito odierno una questione che giudico importante per il ruolo e la funzione del Parlamento: la pacatezza dei toni e il tentativo di entrare nel merito, il tentativo di presentare all'Assemblea e all'opinione pubblica una discussione fatta con grande serenità e con la consapevolezza del disagio che comunque proveremo allorché saremmo chiamati ad esprimere il nostro voto.

Detto questo, vorrei cercare di dare qualche risposta alle osservazioni avanzate da alcuni colleghi, in particolare ad una sulla quale invito tutti i colleghi a riflettere: il rapporto tra il collega Giudice e i personaggi di Cosa nostra. È stato detto che un direttore di banca si trova ogni giorno ad avere

rapporti con i clienti e in quanto tale non è tenuto a sapere chi essi siano. L'osservazione posta in questi termini ha un valore; tuttavia la Sicilcassa in questione si trova a Termini Imerese, non a Milano o a Roma, quindi in una realtà dove si conoscono tutti e tutto. Aggiungo che era impossibile non sapere chi fossero Di Gesù o Panzeca.

Nel lavoro svolto dall'onorevole Giudice, avere rapporti con tutti coloro i quali facevano operazioni finanziarie con la banca era normale; non è accettabile ipotizzare che egli non sapesse chi fossero questi personaggi. I riscontri rispetto a questi rapporti non sono relativi solo a Barbagallo ad altri, sono riscontri su dati oggettivi raccolti dalla stessa procura.

Richiamo ai colleghi anche la lettera inviata a Panzeca dal collega Giudice e le affermazioni in essa contenute. In merito ad una questione che non è stata sollevata, se non in modo indiretto, cioè quella della sussistenza di un atteggiamento persecutorio, osservo che mi sembra l'unico punto a cui non si possa fare riferimento poiché siamo di fronte a fatti riscontrati e riscontrabili. I fatti ascritti all'onorevole Giudice e che lo trovano coinvolto in questa vicenda sono più d'uno; non si deve invece fare confusione su una questione richiamata da alcuni colleghi, come se, essendoci stati due procedimenti, l'atteggiamento dei giudici fosse consequenziale tra il primo ed il secondo. Preciso che si tratta di procedimenti completamente diversi fra loro.

Il primo riguardava la cosiddetta truffa IVA. Nella cosiddetta truffa IVA, siamo in presenza di personaggi che sono diversi rispetto a quelli a cui si fa riferimento invece nel secondo procedimento, che riguarda il rapporto con la mafia, nel senso che non vi è consequenzialità fra i due fatti. Da questo punto di vista, coloro i quali potrebbero essere indotti a pensare che il primo procedimento induca al secondo, credo che si trovino nella situazione di avere un atteggiamento non veritiero e non giusto.

La circostanza - a cui altri colleghi hanno fatto riferimento - secondo la quale l'onorevole Giudice non sia stato ritenuto quale uomo d'onore credo che non possa essere considerata sufficiente a far venir meno la contestazione di partecipazione in associazione mafiosa, in quanto è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità l'ammissibilità dell'inserimento nell'organizzazione mafiosa se vi è prova della esistenza di comportamenti concludenti. Nella specie, questi sono innumerevoli e tutti deponenti per la organica partecipazione dell'onorevole Giudice all'attività di Cosa nostra.

Mi auguro - lo dico con un atteggiamento che riguarda la mia cultura e la mia personalità - che nella vicenda processuale l'onorevole Giudice possa alla fine venire assolto. Me lo auguro per l'onorevole Giudice e in generale; però questo non fa venir meno il dato che noi in questa fase non siamo chiamati a decidere su tale aspetto. Noi siamo chiamati in questa sede a decidere un'altra cosa: se, per quanto riguarda il procedimento, la richiesta di custodia cautelare possa avere o meno delle motivazioni vere. Io dico che il dato oggettivo in cui la custodia cautelare diventa un fatto obbligato risiede proprio nel reato che è ipotizzato, per quello che rappresenta la mafia, nel senso che le accuse sono tali che possono andare solamente in questa direzione.

A tale proposito debbo dire che è vero, quando si fa riferimento al tribunale della libertà, che due personaggi in qualche modo poi sono stati scagionati; ma perché non si dice, collega Berselli, che il tribunale della libertà ha confermato il provvedimento del GIP in merito alla posizione di molti altri coindagati assieme all'onorevole Giudice? Voglio dire che i riscontri non sono solamente quelli, perché se fossero solamente quelli tutto il capo di imputazione in qualche modo avrebbe un'altra evoluzione. Queste sono le ragioni per le quali ritengo che si debba tener conto di tutte queste considerazioni.

Vorrei ora fare un'ulteriore considerazione.

Del problema della salvaguardia del *plenum* abbiamo parlato anche in altra occasione. È vero che è questione importante e non secondaria, ma è altrettanto vero che, se si assume il tema della salvaguardia del *plenum* come una questione che abbia valore assoluto rispetto a tutte le altre considerazioni, a questo punto anche rispetto ad un fenomeno come quello mafioso, allora credo che noi non valorizzeremmo invece il ruolo del Parlamento: quello a cui tutti i parlamentari hanno fatto riferimento!

Nello sviluppare questa considerazione, voglio aggiungere con forza che, qualora avessi riscontrato l'esistenza - e credo di parlare anche a nome del mio gruppo - di un atteggiamento di tipo persecutorio in ragione di un fatto politico verso l'onorevole Giudice, vi sarebbe stato da parte mia un comportamento ancor più contrario rispetto alle difficoltà che abbiamo nel prendere la relativa decisione; debbo dire, però, che in questa vicenda sicuramente - mi pare che i colleghi lo abbiano notato - non vi è stato un atteggiamento persecutorio in ragione di un fatto politico, bensì un atteggiamento che tiene conto di fatti oggettivi.

Concludo il mio intervento con un'ultima cosa.

Da qualche collega è stato detto che dobbiamo prestare grande attenzione alla richiesta di custodia cautelare in ragione del *plenum* perché siamo di fronte ad un componente dell'opposizione.

Credo che non sia giusto porre la questione in questi termini perché lo stesso atteggiamento dovrebbe valere sia per la maggioranza sia per la minoranza: non ci può essere una tutela diversa rispetto al fatto di appartenere ad una forza politica o ad un'altra.

È anche per questa motivazione, che attiene ad un dato di principio, che confermo il voto positivo rispetto alla relazione che ci è stata presentata e un voto positivo rispetto alla richiesta in esse contenuta, perché credo che i fatti oggettivi vadano in quella direzione e siano a tutela del Parlamento e di tutti i parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi, che dispone di cinque minuti. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'ora sinistra per molti inquietanti segnali, vorrei fare, più che una difesa, che non tocca a me fare, dell'onorevole Giudice, una commemorazione affinché la coscienza dei parlamentari che si accingono a votare per l'arresto faccia una sosta, meditando sulla vicenda che ha riguardato, con l'assoluta, interiore convinzione della sua colpevolezza, di molti che non erano qui, l'onorevole Sergio Moroni, che si uccise, parlamentare, per un'accusa che dopo sei anni è stata verificata totalmente inconsistente.

Risuonarono in quest'aula le parole della lettera scritta da Sergio Moroni al Presidente Napolitano, e furono le parole terribili di un uomo disperato e abbandonato, quando tutto il Parlamento sarebbe stato contro di lui per ragioni moralistiche, demagogiche e di qualsiasi altra natura. Oggi - la sentenza è di poche ore fa - Moroni, morto, è stato dichiarato innocente!

Non vorrei che quest'aula indicasse oggi la direzione del carcere, con le manette pronte qui fuori, in uno spettacolo indescrivibile di volgarità, di violenza e di dolore, per un uomo che potrebbe essere innocente, come non di rado è capitato per accuse analoghe (non ultimo va ricordato il presidente Musotto, tornato presidente, ma incarcerato). Ebbene, ci dovrebbe essere nella coscienza dei cristiani di quest'aula almeno un pensiero sul fatto che le ragioni per le quali oggi si richiede l'arresto dell'onorevole Giudice sono le medesime per le quali egli è stato già prosciolto in un tribunale.

VALTER BIELLI. No!

VITTORIO SGARBI. Sì, sono queste prevalentemente, con accuse che quelle ancora sottolineano e ripercorrono! Egli, quindi, caro amico onorevole Bielli, è già stato in carcere ingiustamente, ha già pagato.

Per riscattare quel dolore per una pena ingiusta, sarebbe opportuno che non si ripercorresse lo stesso itinerario, proprio perché egli è stato ingiustamente in carcere e chi lo ha arrestato è ancora libero di continuare la sua azione criminosa!

Nessun CSM ha condannato, come noi ci apprestiamo a fare per un nostro parlamentare, chi lo ha tenuto in carcere. Quindi, dobbiamo e vogliamo essere convinti, come gli amici della lega, che il Giudice sia colpevole? Teniamo conto che la carcerazione preventiva l'ha già subita per un reato che non aveva commesso. E allora, chi ha già pagato per ciò che non aveva commesso, deve adesso

ancora pagare per quello che forse non ha fatto? E che dire di magistrati che contro la legge utilizzano in maniera melliflua - se la cantano e se la suonano - la Costituzione in relazione alle intercettazioni telefoniche illegittime, come ti ho detto, relatore Abbate? Sono infatti allegare parole che non potevano essere utilizzate per garantire la mafiosità di Giudice prima che il Parlamento autorizzasse l'intercettazione. Non è stato messo l'*omissis* con l'ipocrito riferimento: «C'è un documento dei carabinieri, che citiamo alla lettera, pur sapendo che...». Bizantinismo di chi lo vuole in carcere per forza e senza la certezza della colpa, avendo i suoi collusi già liberati il tribunale della libertà!

Il punto fondamentale è proprio questo: è meglio indirizzare al carcere l'onorevole Giudice perché il tribunale della libertà agisca per contraddire il Parlamento, secondo una regola ormai valsa, o forse indicare noi che egli deve essere arrestato darà al tribunale della libertà un ulteriore elemento per confermare una carcerazione ingiusta? Il tribunale della libertà sarà quindi subornato dal voto dell'Assemblea che, con tanti giudici, avrà detto: «È bene che Giudice vada in carcere; in fondo potrebbe essere mafioso!» Posso assicurarvi che Giudice non è mafioso per la totale impossibilità della sua natura umana, che è di uomo imbecille, non violento e non criminale, che può aver fatto quelle cose che fa un banchiere, ma quanti le hanno fatte anche per finanziamenti venuti all'attuale partito popolare? Io li conosco bene e un giorno li denuncerò. Riciclaggi di denaro che possono...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, deve concludere.

VITTORIO SGARBI. ...essere ritenuti tali anche quando sono soltanto coperture bancarie con nomi come Tulipano o Rosa e sono null'altro che l'attività di un banchiere che fa il suo lavoro al limite della legge, ma non per la mafia.

Se Giudice deve essere arrestato per questo, per i reati per cui è già stato prosciolto ed avendo già subito un'ingiusta carcerazione, sulla vostra coscienza peserà il suo carcere come pesa la morte di Sergio Moroni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, colleghi, l'autorizzazione all'arresto, così come richiesta dal pubblico ministero e così come indicata nell'ordinanza del GIP, nei confronti del deputato Gaspare Giudice, tratteggia con ampiezza, rigore ed approfondimento, un contesto generale, quello di un certo mondo affaristico di Palermo e della sua provincia che si è incrociato e, purtroppo, continua ad incrociarsi troppo spesso con quello della politica.

All'interno di questo contesto, che risulta più puntualmente abbozzato rispetto allo specifico delle accuse e dei singoli rapporti del Giudice, vanno considerate e valutate le acquisizioni accusatorie nei confronti dello stesso deputato Giudice.

Questo contesto è l'esemplificazione della cosiddetta zona grigia, di quell'area sociale, cioè, nella quale si realizzano i comportamenti che sono stati definiti di contiguità.

Dallo spaccato che risulta dalla ricostruzione emerge una società palermitana fortemente segnata dalla presenza della mafia in tutti i suoi ambienti, all'interno della quale si muovono ed agiscono personaggi che, per cultura e per ruolo sociale, avrebbero dovuto essere rigorosamente estranei alla criminalità organizzata e che, invece, dimostrando una grave atonia morale, quando non colludono direttamente, tuttavia non disdegnano di intrattenere rapporti amicali e di affari con elementi di provata o non provata appartenenza ai clan mafiosi.

La frequentazione di questo mondo da parte dell'onorevole Giudice non è dubbia ed è acquisita dalle prove, testimoniali e documentali. Lo stesso Giudice, nella memoria che ha presentato alla Giunta, non nega questa frequentazione, sebbene la inquadri in una sorta di ineluttabile condizione obbligata per chi vive la realtà palermitana.

Questa stessa versione dei fatti è stata offerta dall'onorevole Gaspare Giudice sia nell'interrogatorio reso spontaneamente ai magistrati, sia nella deposizione davanti alla Giunta per le autorizzazioni a

procedere di questa Camera e nella memoria che egli ci ha fatto recapitare. Questo oggettivo dato di fatto impone a noi tutti una prima riflessione. L'indagato Giudice non nega le sue frequentazioni; si presenta spontaneamente a deporre davanti ai giudici; produce all'autorità inquirente ulteriore materiale documentale che dovrebbe, esaminato nel merito, dimostrare la vera natura dei suoi rapporti di frequentazione e di affari con elementi già riconosciuti giudizialmente come mafiosi o, allo stato, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il collegio che dovrà giudicare l'onorevole Gaspare Giudice dispone dunque delle prove acquisite dall'accusa circa la frequentazione dello stesso con elementi associati alla mafia. L'onorevole Giudice non nega, lo ripeto, queste frequentazioni, sulle quali fornisce una versione diversa che escluderebbe cointeressenze criminali. La semplice frequentazione con elementi di provata appartenenza all'organizzazione mafiosa non integra, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il reato associativo, né lo stesso concorso esterno nel reato associativo. Il processo, pertanto, verterà sulla natura e sulla qualità delle frequentazioni dell'onorevole Giudice, senza che vi siano ulteriori esigenze di acquisizioni probatorie. Il secondo dato di fatto che richiama la nostra riflessione riguarda le prove acquisite dall'accusa a carico di Gaspare Giudice. Tra le prove prodotte ci sono, con l'importanza che meritano, le chiamate di correttezza di alcuni collaboratori di giustizia, intese, tra l'altro, a dimostrare che l'indagato conoscesse perfettamente la qualità e lo spessore criminale dei personaggi con i quali era entrato in relazione di affari, in un primo tempo, e in rapporti politici in una seconda fase. Il secondo elemento della valutazione riguarda, pertanto, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correttezza da parte dei cosiddetti «pentiti» o «collaboratori di giustizia», che dir si voglia. Tra i collaboratori di giustizia che chiamano in causa l'onorevole Giudice si trova un tale Salvatore Barbagallo, il quale in un altro procedimento penale, collaterale a quello che riguarda l'onorevole Giudice, è stato riconosciuto dal tribunale di merito inattendibile con riferimento alle accuse di omicidio a carico di Antonio Messicati Vitale. Lo stesso GIP che ha richiesto la custodia cautelare a carico dell'onorevole Giudice ha ritenuto il Barbagallo inattendibile anche per quanto riguarda le accuse dallo stesso elevate a carico di Nicolò Ciaccio, dipendente del comune di Caccamo. Il Ciaccio è uno dei coimputati dell'onorevole Gaspare Giudice in relazione al filone di indagine che tende a dimostrare il condizionamento dei pubblici appalti operato dai mafiosi in rapporto con il Giudice. Il Ciaccio è stato rimesso in libertà dal GIP di Palermo, in quanto le dichiarazioni del Barbagallo non soltanto non hanno trovato un riscontro estrinseco, ma, anzi, sono state smentite dall'accertamento di altre circostanze. Allo stato delle cose dunque, l'accusa dispone di prove testimoniali, non tutte attendibili, per ammissione dello stesso GIP di Palermo, e di prove documentali. L'onorevole Giudice ha fornito una diversa versione degli stessi fatti ed un'ulteriore documentazione. Esistono, pertanto, tutti gli elementi per il giudizio e poco altro potrà essere aggiunto alla materia del dibattimento. Sulla soglia del giudizio di merito il nostro potere di intervento deve fermarsi. La nostra decisione resta, dunque, sospesa sul difficile crinale della necessità di dar seguito alla richiesta di custodia cautelare elevata a carico del collega Giudice. Ogni volta che siamo chiamati ad esprimerci in materia di custodia cautelare emergono le due scuole di pensiero che ci dividono. C'è chi fra di noi ritiene che la richiesta di custodia cautelare vada esaminata soltanto in stretta correlazione con l'esistenza o meno del *fumus persecutionis*. C'è chi ritiene, invece, che la richiesta di custodia cautelare debba essere considerata non soltanto in relazione all'esistenza o meno del *fumus persecutionis*, ma anche in connessione con la salvaguardia del *plenum* della Camera che, appunto, l'articolo 68 sulle garanzie dei parlamentari tutela. Ai primi si contesta che, in tal modo, alla Camera non resterebbe che prendere atto, con attitudine notarile, della richiesta. Ai secondi si obietta che la Camera sarebbe chiamata a decidere nel merito dell'accusa. In questa sede mi pare non opportuno l'approfondimento di una valutazione giuridica complessa e controversa, che forse dovrebbe richiamare la necessità di una precisazione in sede legislativa.

Nel caso specifico che stiamo esaminando, non credo si possa affermare che esista un *fumus persecutionis*. Vi sono elementi gravi e concordanti, con riscontri negli accertamenti. Il pubblico ministero ha sottoposto ad un primo vaglio del giudice terzo, il GIP, l'impianto accusatorio, che ha trovato una prima conferma. A noi compete, però, soltanto una valutazione delle esigenze di custodia cautelare e di quello che risulta in ordine alle esigenze di custodia cautelare.

Dovendo decidere in materia di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento, credo che non ci si possa esimere da una scrupolosa considerazione di quanto emerge dalle carte processuali, non in relazione al merito dell'accusa, ma piuttosto in strettissima correlazione con le esigenze di custodia cautelare.

La richiesta di custodia cautelare è stata motivata dal pubblico ministero e dal GIP, per l'appunto, con la possibilità che l'onorevole Giudice avrebbe di inquinare le prove, avvalendosi proprio della sua autorevole posizione di deputato, e ciò a prescindere dal fatto che, per le imputazioni a norma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, la motivazione delle esigenze di custodia cautelare non è richiesta.

Ma nella nostra valutazione, ai fini dell'accoglimento della richiesta, bisogna innanzitutto ricordare che è già passato più di un mese dalla richiesta del GIP di Palermo. Un mese è un arco di tempo oggettivamente sufficiente a tentare, se ve n'è l'attitudine, un eventuale inquinamento delle prove. Non mi pare che questo sia avvenuto, certamente non è stato denunciato. Ma forse che è proprio la funzione pubblica svolta dal deputato Giudice ad essere di impedimento ad un eventuale disegno di inquinamento delle prove. Il ruolo, il prestigio, la capacità di condizionamento del deputato Giudice hanno certamente subito un gravissimo colpo dall'imputazione dello stesso per un reato gravissimo, come l'associazione di stampo mafioso.

Il professor Carnelutti sosteneva che il processo penale è di per se stesso una pena. Si potrebbe anche sostenere che il processo penale è ancor più di per se stesso una pena quando riguardi una persona con un rilevante ruolo civile, la quale, per il fatto stesso di essere imputata, viene ad essere delegittimata agli occhi della società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, ritengo che non possiamo, ma neanche dobbiamo, tentare di sottrarci alla drammaticità che la decisione che oggi dobbiamo prendere certamente comporta, neanche quando essa ci è proposta nelle forme così improprie e demagogiche utilizzate qui dall'onorevole Sgarbi. Questi ha uno strano modo di difendere le persone: qualche tempo fa, per difendere l'onorevole Cito, gli ha detto che è un cretino; oggi, per difendere l'onorevole Giudice, gli dice che è un imbecille. Si presenti in tribunale, l'onorevole Sgarbi, per portare davanti ai giudici queste prove di innocenza!

Tuttavia, nonostante questa posizione dell'onorevole Sgarbi, in qualche modo, ci potrebbe forzare a dimenticare la drammaticità della decisione, questo non sarebbe giusto: dobbiamo considerare che ci troviamo di fronte al fallimento e al dolore di una persona, al fallimento e al dolore della politica. Ho letto con attenzione la lettera del deputato Giudice: quando dice che il fatto di essere indagato per mafia ha completamente sconvolto la sua vita, gli credo! Sono convinto che è vero! Non potrebbe che essere così per qualsiasi uomo, accusato di essere colpevole di qualsiasi cosa. Dunque, la considerazione del dolore dell'uomo non può sfuggirci: personalmente non mi sentirei comunista, come sono da sempre, se non avessi questa considerazione; parimenti, non può sfuggirci il fallimento che la decisione che oggi dobbiamo prendere ci propone intorno alla politica, perché ci pone il tema della penetrazione dell'organizzazione mafiosa ai livelli alti della rappresentanza popolare.

Capisco perciò la tentazione dell'onorevole Saponara, quando dice: non arrestiamolo, facciamo il processo, sapremo allora se sia colpevole o innocente e cosa sia successo. La capisco questa tentazione, ma, onorevole Saponara, se scegliessimo questa strada, ho paura che sarebbe un fallimento, sarebbe forse aggravare il fallimento. Sul quadro accusatorio, non ripeterò niente di ciò

che ha detto la relazione articolata, documentata, completa - onorevole Abbate, non trovo termine migliore -: completa in un caso del genere vuol dire perfetta, perché completezza significa avere esaminato tutti gli aspetti della questione.

E non ritornerò su un punto che pure mi pare straordinariamente importante, lo scrupolo che il giudice che ha redatto l'ordinanza di custodia cautelare dimostra nel corso di tutto il suo atto. Uno scrupolo che fa pensare ad un tormento anche in lui: cerca il riscontro delle prove anche quando potrebbe forse non cercarlo, cerca di valorizzare tutti gli argomenti difensivi che potrebbero essere opposti. Perciò dico che la decisione che dobbiamo prendere è drammatica.

Onorevole Presidente Biondi, mi consenta, ma noi non dobbiamo decidere se ci siano ragioni per privarci di un membro di questa Assemblea, perché queste ragioni le ha indicate un giudice (*Commenti del deputato Biondi*). Noi dobbiamo decidere - mi scusi, mi faccia finire il ragionamento, perché forse potrà darmi ragione - se vi siano delle ragioni per dirgli di no, se vi siano delle ragioni che si oppongono a quelle che sono state chiaramente indicate.

ALFREDO BIONDI. Sono d'accordo.

GIOVANNI MELONI. Quali sono queste ragioni? C'è la persecuzione? Dobbiamo tornarci su questo punto, perché altrimenti non si capisce sulla base di cosa decidiamo.

Tutti qua hanno detto che non vi è ombra di intenzione persecutoria. Non vi è neppure ombra - è stato detto - di forme di accanimento indiretto. Il relatore ha fatto un ragionamento sottile e straordinariamente equilibrato, con il quale ha detto che si potrebbe trovare qualche anomalia di qualsivoglia natura, sostanziale o processuale, che potrebbe essere rivelatrice in qualche misura di un esercizio non del tutto corretto dei poteri di coercizione da parte dell'autorità giudiziaria e perciò *latu sensu* indicativa di una persecuzione non intenzionale, ma oggettiva. Se non ho capito male, questo è il senso del ragionamento.

Devo dire onestamente che dubito che questo possa essere un criterio discretivo del *fumus persecutionis*. Ne dubito perché se non è colpa, se non è dolo, se non è colpa grave, se non è colpa *tout court*, che cosa è quella che viene indicata? Sembra rassomigliare - passatemi questo paragone - alla *levissima culpa* della *lex Aquilia*, del danno aquiliano, quella che viene in considerazione quando il danno non è contrattuale. Ma questa *levissima culpa* come potrà essere individuata nel processo penale? Quando si potrà dire che sussiste? Si potrà sempre dire che c'è e che non c'è una cosa così tenue, così labile.

Allora, mi pare che il criterio non possa essere questo, ma debba essere quello della individuazione quanto meno di un intento persecutorio almeno indiretto, che pure qua non si rintraccia. Ma, anche a voler accettare completamente l'argomentazione dell'onorevole Abbate, non si rintraccia nemmeno la *levissima culpa*. Da questo punto di vista, allora, il giudizio sul perdurare delle esigenze cautelari non può essere condotto sulla base delle argomentazioni che qui ho sentito.

Onorevole Berselli, la sua è stata una difesa intelligente, efficace, non ho difficoltà ad ammetterlo, ma una difesa dibattimentale. Non si può - a voler entrare nel merito delle cose che ha detto - dire che il tribunale del riesame ha scarcerato Tizio e Caio. Non si può, intanto perché la qualità di parlamentare, che lei usa in un certo modo, certamente distingue tra le persone e il tribunale della libertà, nel momento in cui fosse chiamato a decidere, dovrebbe distinguere la diversa condizione delle persone. Ma oltre a ciò, onorevole Berselli, come si fa ad usare l'argomentazione della pronuncia del tribunale della libertà? Perché allora l'onorevole Giudice non ha presentato la richiesta di riesame? Non mi si dica che non l'ha fatto perché non gli è stato notificato l'atto di custodia cautelare.

È chiarissimo, infatti, che la richiesta di autorizzazione avanzata alla Camera è perfettamente equipollente alla notifica: l'onorevole Giudice avrebbe sempre potuto chiedere il riesame da parte del tribunale. Non lo ha fatto. Io non voglio attribuire a questo dei significati, ma nessuno deve fare il contrario: non si è deciso perché nessuno ha chiesto di decidere (a differenza degli altri casi richiamati). Quindi non è un'argomentazione.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI. Concludo, Presidente.

Dobbiamo dunque rimanere strettamente ancorati alla concezione del *fumus persecutionis*, proprio nel momento in cui ci accingiamo a discutere sulla legge attuativa dell'articolo 68.

Sulla base delle considerazioni esposte, mi sembra che non abbiamo alcuna ragione giuridica e politica per non approvare la proposta del relatore. Se lo facessimo, sarebbe un ulteriore fallimento. Non esiste alcuna ragione, a meno che non si tiri in ballo l'ormai abusato argomento del complotto. Anch'io mi auguro - come il collega Bielli - che l'onorevole Giudice sia assolto e capisco bene quale sofferenza questo comporterà. Ma sono altrettanto convinto che, se oggi ci contrapponessimo ad una richiesta della magistratura nei confronti della quale non abbiamo ragioni per opporci e, quindi, se ci chiudessimo semplicemente su noi stessi in nome della difesa del *plenum*, la sconfitta ed il fallimento di cui ho parlato in precedenza sarebbero doppi: investirebbero non soltanto il dolore della persona, ma anche la credibilità di queste istituzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, mi trovo nella condizione di chi, invitato a navigare in un oceano, ravvisa in sé solo la capacità di navigare in un piccolo lago: il lago circoscritto dalla presente vicenda e non l'oceano dei fatti di un processo sterminato, del quale pure è stato utile che avessimo una contezza approssimata e non analitica.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lassù state facendo troppo chiasso!

Onorevole Cappella, la richiamo all'ordine. Per favore!

Prego, onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Se fosse possibile, però, da questa vicenda dovremmo stare al tempo stesso criticamente discosti. Abbiamo capito di cosa si tratta, abbiamo capito la gravità del fenomeno e tuttavia abbiamo parlato poco delle acque di quel lago, dentro le quali cercherò di riportare la discussione.

Non è altra questione al nostro esame che l'adozione e l'esecuzione della misura cautelare contro il deputato Giudice. L'ambientazione generale è la materia stessa del processo, dal quale noi - mentre rimestiamo al suo interno - ci dichiariamo lontani ed incompetenti: una contraddizione per chi vuol conoscere tutto (e non può, perché non è questa la sede) ed al tempo stesso trascura l'aspetto precipuo della nostra competenza.

Non è necessario configurare un *fumus persecutionis* come fatto intenzionale, né un *fumus persecutionis* come fatto oggettivo, cioè nascente dall'errore della valutazione di quegli aspetti che sono comuni al giudizio e alla nostra competenza. Quel che ci accomuna, giudice penale e noi, è questo: non la cognizione e la valutazione dei fatti del processo, ma quella materia incidentale che è l'autorizzazione alla sua cattura. Qui è il lago, ma qui è la nostra legittima navigazione.

Non è necessario contestare malafede o, addirittura, errore al giudice tale da far ricollegare questo errore ad una persecuzione. Basta andare ad esaminare quali sono state da parte del giudice le esposizioni delle ragioni per le quali questo deputato, questo cittadino andrebbe immediatamente portato in carcere.

Non ho bisogno, di fronte a tanta diligenza, giudizio e scrupolo quali sono stati dimostrati dal relatore, di rammentare la motivazione di questa richiesta.

Il giudice esclude pericolo di fuga e già cade in una prima contraddizione non voluta, perché se poi addebiterà a questo indagato, a questo parlamentare la capacità di corrompere la prova e di ripetere i reati, non vedo perché possa, mantenendo una stessa coerenza, non temere che egli fugga. Un uomo di tale qualità deteriore che da deputato ed in funzione di questa veste inquina le prove e si appresta a ripetere i delitti, perché poi non dovrebbe essere accreditato anche della possibilità della fuga?

Allora qui è quel carattere formalistico dell'addebito: la possibilità di fuggire è difficile provarla; è invece più agevole ricorrere alla formula di rito dell'inquinamento delle prove. Inquinerai le prove e ripeterai i fatti già provati!

Se i fatti sono già provati, non basta la gravità dell'imputazione perché essi siano presuntivamente rinnovabili dalla stessa persona. Se poi sono così gravi da essere fedelmente rispecchiati nell'imputazione dell'articolo 416, convengo che qui si ripresenta lo stesso problema della presenza delle condizioni per la cattura.

La nostra legge - signor Presidente, mi consentirà questa piccola pignoleria - delinea alcune ipotesi autorizzatorie alla cattura nei casi generali. Vi fa eccezione per determinati reati: uno di questi è imputato all'onorevole Giudice. Ma poi non è vero che si ferma alla valutazione decisiva della gravità della imputazione, perché ripresenta lo stesso problema delle condizioni per l'arresto sotto forma di rottura della presunzione *iuris et de iure*: quella che è nella prima configurazione un'ipotesi autorizzatoria qui diventa un'ipotesi derogatoria del principio.

Resta dunque il fatto, in ogni caso, o all'inizio o in via di eccezione, se vi siano le condizioni per l'arresto. Riprendo e concludo su questo tema.

Ripetizione dei fatti: quali sono i fatti che il Giudice potrebbe reiterare? Sono quelli dai quali nasce l'imputazione del fatto che autorizza l'eccezione, cioè la cattura automatica, così come si esprime il giudice. Nessuno di questi fatti può essere materialmente, giuridicamente, storicamente ripetuto dall'onorevole Giudice. Si dicono cose un po' atecniche - inquinamenti, rapporti... -, ma vi sono le formule giuridiche per esprimere i fatti giuridici.

Nessuno è in grado di ripetere quei fatti e nessuna delle prove che sostengono la presunzione dell'indagabilità è inquinabile, perché le prove sono già in atti. Questa è una contraddizione che non equivale a *fumus* e non è neppure un errore di carattere tipologico deducibile in Cassazione: è tuttavia un errore che, per la comunanza di materie della cognizione tra noi e l'autorità giudiziaria, siamo con tutto il rispetto abilitati ad indagare.

Semplicemente rileggendo quel provvedimento, e non solo, come pure abbiamo fatto, tutti gli atti, noi siamo in grado di dire che il presupposto delle ragioni addotte per la cattura non esiste materialmente, fosse pure Belzebù!

Dobbiamo qui fare una annotazione. Poiché uno degli argomenti per denunciare la pericolosità, la tendenziosità di Giudice è quello che egli abbia un'alta funzione statale (cioè sia un deputato), dico allora che questo non è un argomento, è meno ancora che una presunzione.

Qui abbiamo detto di reclamare una maggiore obiettività nel riconoscimento della dignità della nostra funzione. Portando alle estreme conseguenze questo arbitrio concettuale, dovremmo dire che, proprio perché rivestiamo queste alte e delicate funzioni, casomai cadessimo nelle panie di un problema giudiziario, saremmo i più pericolosi indiziati di reiterare ed inquinare. Non vi sono le condizioni! Se poi aggiungiamo che vi è quella di tutt'altro segno, che merita rispetto, la dignità della funzione e l'integrità della rappresentanza parlamentare, allora mi pare che, lasciando giustamente a chi dovrà giudicare dei fatti di cui deve rispondere il Giudice, possiamo serenamente dire, senza lasciarci offendere nella verità e nelle prerogative e senza offendere le altrui prerogative, che l'onorevole Giudice può essere sottoposto al naturale processo in condizione di libertà (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-per l'UDR-patto Segni/liberali*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che la Camera è chiamata a pronunciarsi in tema di appartenenza alla mafia di uno dei suoi membri e lo fa in ordine ad una imputazione non di concorso esterno ma in ordine ad una imputazione che è sicuramente la più infamante perché è di vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra.

A tale riguardo, e proprio per questa ragione, il rigore dell'analisi deve essere veramente massimo. Ma il Giudice, è bene ricordarlo, non viene indicato dai collaboratori di giustizia come uomo d'onore, ma come uomo vicino, uomo raggiungibile, uomo avvicicabile, quindi una nuova categoria ermeneutica, una nuova condotta d'autore coniata ed elaborata dai collaboratori di giustizia.

In realtà i fatti addebitati al Giudice non ineriscono né alla sua investitura mafiosa, perché nessun collaboratore di giustizia parla di iniziazione del Giudice alla organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra, né tanto meno alla sua investitura parlamentare. Al Giudice, invero, si addebitano fatti commessi prima della sua elezione e privi di qualsiasi *liaison* con accadimenti maturati durante il suo percorso da parlamentare, e che non denotano assolutamente il perdurare di uno stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra. Non si può assolutamente asseverare che il punto di aggancio del deputato Giudice ai fatti dei nostri giorni possa essere un interessamento dello stesso Giudice rispetto alla sorte dei suoi debiti e dei debiti dei suoi soci o ex soci presso l'ufficio rischi della Sicilcassa. Credo che ciò non potrà mai assurgere ad indice rivelatore di appartenenza ad un sodalizio mafioso.

Occorre dunque verificare se, in buona sostanza, i fatti ascritti al Giudice siano comportamenti di riciclaggio e se lo stesso abbia posto in essere in altre occasioni comportamenti tipici dell'associazione mafiosa, cioè condotte tali da dimostrare che lo stesso era membro dell'associazione, che lo stesso aveva accettato le regole dell'accordo associativo, e che permaneva nell'associazione con carattere di stabilità. I pentiti non dicono di lui che era «interno» all'associazione! Nelle sue dichiarazioni Barbagallo racconta che lui era uno che riciclava prima per conto di Lorenzo Di Gesù e poi per conto di altri personaggi appartenenti alla cosca mafiosa di Caccamo.

Che il Giudice, tratto in arresto nel 1986, non fosse essenziale ai fini della contestata associazione per delinquere ma in realtà a fatti di riciclaggio lo dimostra il fatto che, dopo il suo arresto, l'attività di riciclaggio è continuata.

Mi meraviglio che non sia stato sottolineato un elemento importantissimo in ordine ai fatti ascritti al Giudice quale direttore della sede di Termini Imerese Alta della Sicilcassa. Mi meraviglio del fatto che i collaboratori di giustizia riferiscano che il primo *trait d'union* fosse Santino Bravatà, uomo in collegamento con il capomafia di Caccamo, che il pentito Barbagallo sostenga che il riciclaggio è continuato con Santino Bravatà, mentre questi non figura nell'ordinanza di custodia cautelare neanche come indiziato, eppure era essenziale e partecipante dello stesso Giudice, che oggi invece qualcuno vuole *in vinculis* per fatti accaduti nel periodo 1980-1985.

Se il Giudice ha occasionalmente favorito, sia pur ripetutamente, con fatti di riciclaggio, dei mafiosi o se si è incontrato con taluno di essi, se ha svolto con costoro conversazioni telefoniche, se ha avuto rapporti commerciali, senza con ciò voler contribuire alla realizzazione dei fini di Cosa nostra, non c'è partecipazione. Può esserci tutt'al più ricettazione, riciclaggio, favoreggiamento reale o favoreggiamento personale, ma mai partecipazione netta rispetto all'associazione cosa nostra. Non può neanche ravvisarsi alcuna ipotesi di concorso esterno nel delitto di cui all'articolo 416-bis, perché non c'è assolutamente la prova del perdurare di questa attività criminosa, accompagnata dalla consapevolezza di fornire un apporto contributivo consapevole, cosciente e volontario alla realizzazione dei fini dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra.

Il vero nodo è stabilire quale fosse il rapporto tra Gaspare Giudice e Panzeca. Panzeca è stato la vera croce di Gaspare Giudice, la causa delle sue vicissitudini civili, prima, e penali dopo.

Giudice ha sbagliato, perché sapeva chi era Panzeca ed ha fatto male a coinvolgerlo nelle sue vicende societarie, ma oggi paga per questa leggerezza, non perché egli sia mafioso, ma perché egli, come *extraneus* a Cosa nostra ha sicuramente agevolato in qualche modo taluno di questi mafiosi e si trova rispetto agli stessi non in una situazione di «comparaggio», non in una situazione di accordo, bensì in una situazione di subordinazione, di soggezione. Il fatto documentale è dimostrato dalla missiva che Giudice scrive a Panzeca. Questa è la prova del *metus* che Giudice nutre nei confronti di Panzeca, al quale chiede non soltanto comprensione, ma soprattutto e piuttosto indulgenza.

È quanto dobbiamo verificare. Questo è assolutamente fuori dai codici mafiosi e noi non dobbiamo lavorare né con i codici «etici» della mafia, né tanto meno con i canoni ermeneutici della mafia, così come sono prospettati da quel Barbagallo, la cui inattendibilità è stata dimostrata ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Carrara. Colleghi, per piacere. Onorevole Armani, onorevole Mantovano, per cortesia ...

CARMELO CARRARA. Come dicevo, ci troviamo di fronte alla inattendibilità del Barbagallo non soltanto in riferimento alle cose che sono state già dette e che recupero *in toto*, ma anche in relazione ad altri fatti che non sono stati rilevati in questa sede. Il guaio è che non sono stati rilevati né dal pubblico ministero né dal giudice per le indagini preliminari. Mi riferisco all'incontro in carcere del Giudice con Pietro Vernengo, Lorenzo Tinnirello e Carlo Greco. Gli ultimi due non erano in carcere al momento del suo stato di detenzione: l'uno era libero e l'altro era latitante dal 1984 ed è stato arrestato soltanto nel 1994 o nel 1995. Sono questi i fatti che non vengono valorizzati e che invece vanno sottoposti al vaglio critico per verificare quale sia il tasso di attendibilità di Barbagallo.

Sui fatti di riciclaggio, siano essi ancorati alla gestione della Sicilcassa o al subentro del Panzeca nelle società cui faceva riferimento Giudice, a prescindere dalla bontà o meno della discolora prospettata dal deputato Giudice, va sottolineata la circostanza che l'organo ispettivo della Sicilcassa non ha elevato alcuna censura in ordine ai rapporti tra la direzione e lo sportello che era l'unico delegato a fare quelle memorizzazioni di cassa che oggi costituiscono i più pesanti addebiti nei confronti dello stesso Giudice.

Queste considerazioni, unitamente alle altre relative alla distanza remota dei fatti - stiamo parlando degli anni 1980-1985 e 1992 per quanto riguarda le vicende societarie - inducono a ritenere che ci sia l'esistenza di un *fumus* secondo la logica che abbiamo più volte cercato di valorizzare e di esternare, che non significa strumentalizzazione dell'azione giudiziaria ma esasperazione nella richiesta custodiale, così come è avvenuto per altri casi portati all'attenzione di questa Assemblea, nella presente come in passate legislature.

Vero è che si tratta del reato di cui all'articolo 416-*bis* e che c'è una presunzione di esigenza di cautela processuale, ma è pur vero che l'autorità giudiziaria non ha evidenziato elementi in tal senso, dai quali risulta invece che non sussistono esigenze di cautela processuale. Vi chiedo allora, colleghi: perché il GIP, a questo riguardo, non ha valutato lo stato di incensuratezza del Giudice, la distanza dei fatti, l'assenza di pericoli di inquinamento probatorio, l'assenza di pericolo di fuga? Bisogna domandarsi perché il PM prima ed il GIP dopo non abbiano operato queste valutazioni nell'asseverare il dato della pericolosità presunta e nel considerare da un lato l'esistenza di prove documentali e dall'altro l'assenza completa della possibilità di influire nell'inquinamento probatorio e quindi sul tasso di genuinità e di conservazione delle fonti di prova.

In conclusione, per le ragioni già esposte da altri colleghi - e mi riferisco in particolare all'altro *thema decidendum* relativo all'accoglimento o meno della richiesta di acquisizione e di utilizzazione dei dati del traffico telefonico - per la previsione di quell'articolo 68 che parla di intercettazioni in qualsiasi forma, tanto più che, in questo caso, la procura aveva la possibilità di richiedere l'autorizzazione perché il deputato Giudice è stato intercettato in pendenza del decreto-legge che faceva obbligo all'autorità giudiziaria di richiedere l'autorizzazione nei confronti di un parlamentare, e per le considerazioni che ho prima svolto e che sono sicuramente più assonanti a fatti di riciclaggio che di partecipazione mafiosa, ritengo che gli elementi portati all'esame

della Giunta prima e dell'Assemblea dopo non legittimino la richiesta di custodia cautelare. Non possiamo assolutamente né dobbiamo dire se Gaspare Giudice sia o meno mafioso. Una certezza sulla base degli atti l'abbiamo, e cioè che il deputato Giudice non può essere arrestato (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDR, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si trova ancora una volta - ahimè - di fronte al tentativo di comporre valori costituzionali in conflitto tra di loro, che da un lato rispondono all'esigenza di non ostacolare l'azione della magistratura, in particolare quella tesa all'accertamento giudiziario ed alla conseguente tutela della collettività, e dall'altro all'esigenza altrettanto protetta costituzionalmente di non ledere il *plenum* di questa Assemblea, di non consentire che attraverso l'arresto non motivato di un collega i lavori della Camera rappresentante della volontà popolare siano minati appunto dalla mancanza del numero complessivo dei suoi componenti.

Per fare questo, al di là della ricerca dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*, la Camera si è sempre rifatta anche ad altri elementi, certo non di mera opportunità politica, ma che si risolvono in un controllo del merito, in una valutazione della gravità del fatto, in un'analisi dell'eventuale eccezionalità dell'autorizzazione che dovremmo concedere. Anche questa volta credo che la Camera debba muoversi nella stessa direzione.

Penso che la Giunta che mi onoro di presiedere, anche se in questo momento parlo per dichiarazione di voto, abbia lavorato con assoluta attenzione, con serietà e soprattutto con serenità.

Voglio ringraziare tutti i componenti della Giunta i quali, al termine del proprio lavoro, hanno elaborato una proposta che non è pacifica in quanto frutto di una macerazione, di un tentativo di risolvere in qualche modo questo conflitto, lasciando la decisione ultima all'Assemblea.

Quanto al merito, la prima valutazione sulla quale l'Assemblea è chiamata ad esprimersi è quella di ritenere se il collega Giudice sia correttamente colpito dall'imputazione di associazione di stampo mafioso. Spetterà ai magistrati entrare nel dettaglio, anche se a noi tocca valutare qualche elemento. La valutazione non può non soffermarsi sulla fonte accusatoria: il pentito Barbagallo. Molte cose sono state dette su di lui, ma ne voglio aggiungere un'altra su cui richiamo l'attenzione dei colleghi. Il pentito Barbagallo in altro processo è considerato del tutto inattendibile: pensate che aveva giurato di aver visto una persona sparare ad altra persona per alleviarne le sofferenze, visto che questi era ridotto in fin di vita ad opera di altri; ha giurato di averlo visto colpire al fianco ma l'autopsia ha accertato che era morto in altro momento con due pallottole alla testa. Questa è l'attendibilità del pentito che accusa Giudice e, se l'attendibilità del pentito non esiste, agli atti c'è un elemento preciso riferito alle sue dichiarazioni. Nell'interrogatorio del 12 giugno 1996, il GIP afferma che, a proposito di Giudice, Barbagallo ha riferito notizie estremamente dettagliate, ad integrazione di iniziali affermazioni di tipo generico.

Ancora una volta c'è un pentito che nei primi interrogatori dice poco o niente e che poi, documentandosi autonomamente, comincia a dire moltissimo. Sono questi i motivi di perplessità che spetta alla magistratura dirimere; a noi compete il compito di verificare se su questi elementi sia opportuno che l'onorevole Giudice vada in carcere. L'elemento che dovremo considerare, che è stato già affrontato, è se sussistano o meno le esigenze cautelari.

È stato ricordato che due coimputati, Bazan e Lo Bue, i quali si trovavano sostanzialmente nella medesima posizione processuale, sono stati scarcerati ad opera del tribunale del riesame. Aggiungo che tra i numerosissimi coimputati di Giudice sono gli unici due che, come Giudice, non figurano da tempo inseriti in un contesto criminale. In sostanza in questo processo vi erano tre incensurati: per due è stato detto che non hanno motivo di rimanere in carcere, per il terzo - il parlamentare Giudice - dobbiamo decidere noi se assomigli ai due, come lui incensurati, o se invece debba andare in carcere, come gli altri coimputati che da sempre vivono in un contesto criminale.

Ci sono le argomentazioni addotte dal GIP e prima ancora dal pubblico ministero, per sostenere che Giudice deve andare in carcere. La mia attenzione è stata attratta particolarmente (è qualcosa che interesserà i colleghi) dal fatto che la costruzione accusatoria della procura, prima, e del GIP dopo - lo dico senza alcun intento polemico - ha introdotto un nuovo tipo di aggravante, quella di essere deputato. Non esiste questa aggravante nel codice ma da oggi è presente in atti processuali. In maniera chiara il pubblico ministero prima, ed il GIP dopo, dicono che vi è pericolo di reiterazione

di reati perché sicuramente Giudice non esiterebbe anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative per venire incontro alle aspettative dei mafiosi.

Si sostiene che questo pericolo è accentuato - testualmente - «dal fatto di essere parlamentare», dimenticando peraltro che i fatti contestati si riferiscono ad un periodo in cui Giudice non era parlamentare e che non vi è alcun elemento che possa portare a sostenere che, nel periodo in cui è stato parlamentare, si sia particolarmente attivato, neanche secondo l'ottica accusatoria. Lo stesso discorso viene fatto per il pericolo di inquinamento delle prove rispetto al quale è detto testualmente che «potrebbe, avvalendosi delle sue funzioni istituzionali, minacciare o comunque influenzare i testimoni». Riguardo al denegato pericolo di fuga - ritenuto però sussistente dal pubblico ministero - il GIP, persino nel dire che non sussiste, ricorda che comunque potrebbe fuggire perché l'indagato ha conoscenze interpersonali di cui si avvale; pur tuttavia, poi afferma che non vi sono pericoli di fuga.

Colleghi deputati, se non fosse oggi deputato, Giudice probabilmente non sarebbe mandato in carcere! Noi abbiamo il dovere di dire che egli ha invece quanto meno gli stessi diritti dei suoi coimputati Lo Bue e Bazan, che il tribunale del riesame ha ritenuto non dovessero rimanere in carcere!

Signor Presidente, utilizzerò ancora qualche secondo per soffermarmi su un argomento al quale non ha fatto riferimento alcun collega.

Sottolineo che noi abbiamo da decidere non soltanto se per l'onorevole Giudice dobbiamo concedere l'autorizzazione all'arresto - gli altri quesiti infatti sono stati poco approfonditi - ma anche se autorizzare o meno le intercettazioni telefoniche. Io dico - onorevole Giudice, lei me lo consentirà - che in questo caso la Camera deve autorizzare l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, proprio per consentire che la magistratura compia liberamente il proprio corso. Vi sono elementi che inducono a sostenere che la magistratura debba esaminare ed utilizzare quelle intercettazioni, augurandoci che finiscano con l'essere fonte di prova a favore, come possono essere, dell'onorevole Giudice.

Un'ultima questione che vorrei affrontare si riferisce all'acquisizione dei tabulati del telefono personale dell'onorevole Giudice.

Colleghi, in questo caso la questione non attiene più soltanto all'onorevole Giudice, ma a tutti noi! Con la stessa forza, pertanto, io dico che dobbiamo respingere questa richiesta, perché se è vero che quei tabulati potrebbero in teoria - ma solo in teoria, perché la richiesta è formulata senza quell'acquisizione - essere in qualche modo forse utili per vedere a chi telefonasse il parlamentare, è altrettanto vero e pacifico che la violazione dello spirito dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo l'acquisizione del tabulato di un parlamentare e facendo venir meno la riservatezza dei rapporti politici di un componente del Parlamento, aprirebbe la strada ad un'interpretazione dell'articolo 68 contraria alle sue ragioni di esistere ed al suo spirito!

Per queste ragioni, concludo - anche a nome del gruppo - dichiarando che voteremo contro l'autorizzazione all'arresto di Giudice, a favore dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e contro l'autorizzazione all'acquisizione del tabulato del suo telefono personale (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Il momento che ci accingiamo a vivere in quest'aula è sicuramente molto difficile, perché stiamo per giudicare il primo caso di un deputato incolpato di mafia o comunque di associazione mafiosa, che peraltro è pure un deputato dell'opposizione. Il ragionamento da sviluppare dovrà quindi essere estremamente pacato.

Sottolineo che in questo caso non si tratta di reati di opinione o di conflitti tra giornalisti e parlamentari o tra parlamentari e qualche figura istituzionale dello Stato; in questo caso si tratta purtroppo di un qualcosa molto più importante e grave.

La lega nord per l'indipendenza della Padania da sempre ha assunto un comportamento lineare nel

difendere, nel garantire, soprattutto dopo le ultime vicende, la tutela dei cittadini e dei parlamentari nei confronti dei reati di opinione e di altri tipi di reati che consideriamo da vecchia Repubblica, che dovrebbero essere stati già eliminati (mi riferisco a tutta una serie di reati che ancora fanno capo al codice penale). D'altra parte, però, la lega nord per l'indipendenza della Padania ha anche sempre lottato e lotterà sempre contro la mafia, contro quel sistema assistenziale e clientelare che è alla base di questo Stato. E allora, il nostro atteggiamento riguardo alla fattispecie su cui stiamo per decidere è un po' diverso dal normale e lineare atteggiamento assunto da sempre anche in quest'aula.

Non c'è dubbio che dagli atti, ed è emerso anche oggi nella discussione, risulti abbastanza chiara una certa collusione, un certo collegamento, che non spetta a me dire se sia forte, meno forte, grave o meno grave, ma che sicuramente c'è, tra potere politico, potere imprenditoriale e mafia. È stato anche evidenziato che non si tratta, ovviamente, di fatti sanguinari, di violenze particolari, ma di un qualcosa di molto più sottile. Peraltro, la situazione probatoria, perlomeno per quanto ci è dato sapere prima di poter giudicare, è abbastanza chiara e sufficientemente documentata.

Non so se tutti questi indizi siano un castello in aria, come qualcuno sostiene; io ho qualche dubbio. Però, anche se fosse così, dovremmo giudicare sulla base di quegli elementi probatori, di quegli indizi esaminati prima dalla Giunta e ora dall'Assemblea. Ritroviamo quindi anche molte incongruenze, molte dichiarazioni di soggetti diversi, quindi è difficile pensare che si sia trattato di un gran complotto. Ripeto: non sta a noi giudicare se si tratti della costruzione di un castello, ma sta a noi giudicare gli atti.

È per queste ragioni che a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania confermo il parere espresso in sede di Giunta anche per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, specificando che in questo caso si tratta dell'autorizzazione in merito a questioni attinenti ai reati di mafia. Nel contempo, con questo voto, vogliamo riconfermare che qualsiasi magistratura, qualsiasi giudice, prima di utilizzare intercettazioni telefoniche (come per esempio quelle disposte dal procuratore Papalia in quel di Verona), deve avere l'autorizzazione del Parlamento.

È un momento difficile perché sappiamo che si va a colpire, pur nella libertà di coscienza e di espressione di ciascun deputato, la libertà di un singolo individuo, parlamentare e, per di più, dell'opposizione. Tuttavia, con questa posizione noi vogliamo da una parte rimarcare la nostra linea garantista nei confronti di quanto vada contro la libertà dei cittadini, dall'altra parte non possiamo transigere nei confronti di questioni di mafia, di quel sistema clientelare e assistenziale, che noi abbiamo sempre combattuto e combatteremo sempre, di cui questo Stato purtroppo è permeato (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spetterà alla magistratura la valutazione della sussistenza dei fatti. Credo sia una errata impostazione quella di domandarci e di voler sapere quale sia il livello di realtà che viene rappresentato attraverso l'ordinanza di custodia cautelare. Lo dico non soltanto perché ciò è prerogativa della magistratura, ma anche perché solo attraverso il contraddittorio in un processo la difesa potrà effettivamente verificare l'attendibilità di soggetti che qui oggi qualcuno ha dato per veritieri o non veritieri, senza che si sia potuto controllare in alcun modo ciò che essi hanno detto.

Mi pare doveroso e necessario ricordare un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare, che è il seguente: «Le prime figure che vengono in rilievo sono, nell'ordine, quelle dell'onorevole Giudice e di altri. Ciò in quanto nessuno di costoro è stato indicato dai collaboratori di giustizia, che li hanno singolarmente chiamati in causa, quale uomo d'onore. Anzi, per costoro si è sempre adoperata l'espressione 'vicino all'associazione', quasi a voler sottolineare il distacco tra tali personaggi e l'associazione in sé considerata». Credo che soggetti di tale spicco criminale, quali quelli che hanno proferito parole d'accusa, non avrebbero certamente taciuto l'appartenenza all'associazione mafiosa

dell'onorevole Giudice se ad essa egli fosse appartenuto. Credo però sia soprattutto la superficialità della motivazione sulle esigenze cautelari a dimostrare come la richiesta di arresto rappresenti un eccesso accusatorio.

Non tornerò su ciò che ha detto l'onorevole Li Calzi, che condivido pienamente, in ordine all'esigenza della tutela della prova. Voglio però ricordare l'altro aspetto, quello relativo alle esigenze in ordine alla reiterazione del reato. È stato detto più volte - e non può che essere così - che primaria è la tutela del *plenum* assembleare, salvo che sussistano gravi, concrete ed eccezionali esigenze che attengono al procedimento penale. Dunque, la prognosi di reiterazione del reato deve basarsi su elementi concreti, altrimenti scade di per sé in una presunzione che contrasta con l'articolo 13 della Costituzione, che richiede la motivazione del giudice in ordine a ciascun elemento che giustifichi la custodia medesima.

La mancanza di motivazioni in ordine a questo elemento fondamentale che è la pericolosità dimostra proprio quella forma di eccesso accusatorio che impone di respingere la richiesta. Ma c'è di più. L'autorità giudiziaria non ha preso in considerazione due elementi che sono tali da escludere, per giurisprudenza costante, la prognosi di reiterazione. Il primo è l'incensuratezza, su cui non vi è una parola da parte del giudice; il secondo è la lontananza nel tempo dai fatti. Ebbene, penso sia utile ricordare che proprio questo Parlamento ha sentito la necessità qualche anno fa di imporre al giudice di indicare e di tenere presente nella sua ordinanza la distanza dei fatti dal momento in cui viene emesso il provvedimento medesimo. Ciò proprio perché questa distanza ha un significato univoco in ordine alla mantenuta e concreta pericolosità del soggetto.

Quale può essere, allora, la conclusione? Che siamo di fronte ad una ricostruzione dei fatti che in questa sede non ha di per sé alcun valore se non quello di una indicazione di ciò che il pubblico ministero ha fatto. Ciò che ci consente di dire se vi sia o non vi sia un atteggiamento di eccesso accusatorio è proprio il giustificare o il non giustificare da parte del giudice la misura cautelare con quelle esigenze eccezionali che comportano la privazione della libertà della persona e la diminuzione del *plenum* di questa Assemblea.

Il Parlamento non è chiamato - rimango, come credo doveroso, nel tempo assegnatomi - a giudicare, mentre questo è un rischio che molti avvertono, quello cioè che ci si trasformi in giudici ogni volta che vi è l'occasione di avere di fronte un proprio simile e dire «è colpevole» oppure «è innocente». Il Parlamento non è chiamato a giudicare, ma a salvaguardare la sua integrità, la sua autonomia, la sua libertà in ordine alla possibilità che la magistratura interferisca con provvedimenti sommari e non meditati, come quello di cui ci occupiamo, in ordine alle esigenze cautelari. Allora, concludendo, credo che sia un atto di coscienza e di rispetto della legalità se, di fronte ad un'assenza di motivazione seria per quanto riguarda le esigenze cautelari, questo Parlamento respinge la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Gaspare Giudice (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il centro cristiano democratico da sempre lascia spazio alla libertà di coscienza dei suoi appartenenti, perché l'orientamento che viene maturato in casi come questo deve muovere da considerazioni che non possono che essere personali. Tuttavia mi corre l'obbligo di esprimere, se non altro, il mio orientamento personale rispetto a questa situazione, in cui ancora una volta ci troviamo a fare una cosa cui non siamo stati deputati e che non pensavamo di dover fare quando siamo stati eletti, cioè decidere se consegnare o meno un nostro collega non ad un giusto giudizio, ma a quella forma di giudizio anticipato che è la carcerazione preventiva, la quale, come ho ricordato altre volte, è già una pena irrogata senza sapere se sia o meno giustificata. Allora devo dire che proprio come deputato e cittadino, più che come tecnico, rimango colpito quando, in occasioni come questa, sento procuratori della Repubblica (perché siedono nei banchi di quest'aula colleghi che, prima di diventare parlamentari, erano

procuratori della Repubblica, ossia coloro che potevano chiedere o non chiedere la custodia cautelare per gli imputati) affermare che, dal loro punto di vista, tecnicamente in questo caso mancano del tutto i presupposti per chiedere la custodia cautelare. Se procuratori della Repubblica vengono a dirci che mancano i presupposti per questo fatto sempre eccezionale e grave che è privare un cittadino della sua libertà, mi domando con quale sicurezza potrei io votare per l'arresto. Inoltre, l'onorevole La Russa, che ho ascoltato con attenzione, ci ha riferito che per chi si trovava nella stessa situazione del nostro collega il tribunale della libertà ha già revocato l'ordine di custodia cautelare, ritenendo che mancassero i presupposti per arrivare ad un atto così grave. Allora, non vorrei che ancora una volta - anche questo è già stato ricordato, ma io voglio sottolinearlo - giocasse a sfavore di chi è indagato il fatto di non essere un semplice cittadino, ma un deputato, e che ciò diventi per un cittadino incensurato (perché Giudice, prima di essere il deputato Giudice, è il cittadino Giudice incensurato) un'aggravante tale da spalancargli le porte del carcere, misura che invece non viene irrogata a chi, trovandosi nella sua stessa situazione, non ha la sfortuna di essere in questo momento un membro di questo Parlamento.

Anche per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, credo sia giusto che i giudici valutino quello che è stato intercettato, che valutino con profondità, con saggezza e con serenità i fatti risalenti a circa dieci anni fa, di cui il nostro collega è imputato, affinché in un libero giudizio vengano accertate le responsabilità e, se ci sarà condanna, vengano anche pagate le conseguenze. In coscienza e con onestà certamente non mi sento di anticipare il giudizio e di essere io, con il mio voto, a decidere oggi che il nostro collega, su questi presupposti così labili, così incerti, debba provare la carcerazione, debba essere arrestato, debba pagare colpe di cui soltanto domani un giudizio libero e responsabile potrà accertare se sia stato o meno responsabile (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD, di forza Italia, di alleanza nazionale e dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, colleghi, mi scuserete lo stato emotivo, dopo questi trentadue lunghi giorni: avevo pensato di non sedere su questi banchi per l'odierna votazione, per non provare il terribile disagio e l'umiliazione del totale stravolgimento della mia vita, ma ho riflettuto e deciso che deve prevalere assolutamente l'umiltà, che non è giusto, per il rispetto che ho di tutti voi, che io mi sottragga a una parte del calvario che mi è stato imposto. Voglio darvi un segno della mia assoluta disponibilità, prima di tutto nei vostri confronti ed anche nei confronti dell'amministrazione della giustizia a cui mi sono immediatamente presentato.

Rispetterò ogni vostra decisione; desidero però che vi giunga un messaggio: io non ho mai commesso nulla di male, non ho mai avuto rapporti di natura illecita con criminali, non ho mai profittato per interesse o lucro. La disavventura che mi colpisce potrebbe far precipitare chiunque nel doloroso baratro della rilettura della propria vita secondo parametri sconosciuti ed avvilenti: ciò malgrado, nonostante il mio stato, sono sereno. Soltanto per questo riesco a sopportare tutto questo disagio. Altri coindagati, arrestati contemporaneamente a me, sono stati già restituiti alla libertà: io vi garantisco, come ho già garantito a chi mi ha interrogato, che nulla ho fatto e nulla mai farò per ostacolare il corso delle indagini. Anche per questo ritengo di non meritare lo stato di detenzione. Combatterò per l'affermazione della mia innocenza, con tutti i mezzi che la legge mi riserva; affido a voi, alla vostra singola sensibilità, il bene principale della mia vita, con la sicurezza che sarò rispettosamente sottomesso al vostro volere e con la sicurezza che nella decisione prevarranno la ragione ed il buon senso (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, dell'UDR e misto-CCD*).

...

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Colleghi, ricordo che dobbiamo effettuare quattro votazioni: una che riguarda l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, una che riguarda l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze diverse da quella del deputato Giudice (cui ha fatto riferimento il presidente La Russa), una che riguarda l'utilizzazione di tabulati che concernono altra persona che avrebbe parlato con l'onorevole Giudice, una che riguarda l'utilizzazione di tabulati relativi alle utenze in uso all'onorevole Giudice.

ELIO VITO. Signor Presidente, chiedo che queste votazioni avvengano a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Chiedo conferma al presidente della Giunta se l'ordine delle votazioni debba essere quello che ho enunciato, o se invece si debba procedere dalla richiesta meno grave a quella più grave.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, in Giunta abbiamo votato seguendo l'ordine della richiesta pervenuta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole La Russa: manterremo quest'ordine delle votazioni. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giudice.

Avverto che qualora tale proposta venga respinta l'autorizzazione si intenderà negata.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 526

Votanti 513

Astenuti 13

Maggioranza 257

Voti favorevoli 210

Voti contrari 303

(La Camera respinge).

La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Giudice *(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, dell'UDR e misto-CCD).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate su utenze diverse da quella in uso al deputato Giudice e nelle quali tuttavia uno degli interlocutori è stato individuato nel medesimo deputato Giudice.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva:

(Presenti 529

Votanti 527

Astenuti 2

Maggioranza 264

Voti favorevoli 307

Voti contrari 220).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione, nei confronti del deputato Giudice, dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso a Valerio Infantino.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva :

(Presenti 527

Votanti 526

Astenuti 1

Maggioranza 264

Voti favorevoli 315

Voti contrari 211).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione e alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso al deputato Giudice.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge :

(Presenti 529

Votanti 526

Astenuti 3

Maggioranza 264

Voti favorevoli 239

Voti contrari 287).

*VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

F=Voto favorevole (in votazione palese).

C=Voto contrario (in votazione palese).

V=Partecipazione al voto (in votazione segreta).

A=Astensione.

M=Deputato in missione.

T=Presidente di turno.

P=Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7)							
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - prima richiesta	13	210	303	257	Resp.
2	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - seconda richiesta	2	307	220	264	Appr.
3	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - terza richiesta	1	315	211	264	Appr.
4	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - quarta richiesta	3	239	287	264	Resp.
5	Nom.	ddl 4354 quinquies - em. 1.43	1	178	230	205	Resp.
6	Nom.	em. 1.24		217	245	232	Resp.
7	Nom.	em. 1.38	Mancanza numero legale				

*VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

F=Voto favorevole (in votazione palese).

C=Voto contrario (in votazione palese).

V=Partecipazione al voto (in votazione segreta).

A=Astensione.

M=Deputato in missione.

T=Presidente di turno.

P=Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7)							
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - prima richiesta	13	210	303	257	Resp.
2	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - seconda richiesta	2	307	220	264	Appr.
3	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - terza richiesta	1	315	211	264	Appr.
4	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - quarta richiesta	3	239	287	264	Resp.
5	Nom.	ddl 4354 quinquies - em. 1.43	1	178	230	205	Resp.
6	Nom.	em. 1.24		217	245	232	Resp.
7	Nom.	em. 1.38	Mancanza numero legale				

*VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

F=Voto favorevole (in votazione palese).

C=Voto contrario (in votazione palese).

V=Partecipazione al voto (in votazione segreta).

A=Astensione.

M=Deputato in missione.

T=Presidente di turno.

P=Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 1(VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7)							
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - prima richiesta	13	210	303	257	Resp.
2	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - seconda richiesta	2	307	220	264	Appr.
3	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - terza richiesta	1	315	211	264	Appr.
4	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - quarta richiesta	3	239	287	264	Resp.
5	Nom.	ddl 4354 quinquies - em. 1.43	1	178	230	205	Resp.
6	Nom.	em. 1.24		217	245	232	Resp.
7	Nom.	em. 1.38	Mancanza numero legale				

*VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

F=Voto favorevole (in votazione palese).

C=Voto contrario (in votazione palese).

V=Partecipazione al voto (in votazione segreta).

A=Astensione.

M=Deputato in missione.

T=Presidente di turno.

P=Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7)							
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - prima richiesta	13	210	303	257	Resp.
2	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - seconda richiesta	2	307	220	264	Appr.
3	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - terza richiesta	1	315	211	264	Appr.
4	Segr	Doc. IV, n. 15/A (on. Giudice) - quarta richiesta	3	239	287	264	Resp.
5	Nom.	ddl 4354 quinquies - em. 1.43	1	178	230	205	Resp.
6	Nom.	em. 1.24		217	245	232	